Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 febbraio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

1937

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 dicembre 1936-XV, n. 2427.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1772, concernente l'assicurazione contro gli infortuni dei giovani in possesso del brevetto di pilota premilitare o da turismo e degli istruttori delle scuole di volo a vela.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1772, concernente l'assicurazione contro gli infortuni dei giovani in possesso del brevetto di pilota premilitare o da turismo e degli istruttori delle scuole di volo a vela.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

REGIO DECRETO 26 dicembre 1936-XV, n. 2428.

Sostituzione di vecchi tipi di valori bollati e istituzione di nuovi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 4 maggio 1931-IX, n. 499;
Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito in legge con la legge 20 aprile 1933, n. 504;
Visto il R. decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 1983, convertito in legge con la legge 11 aprile 1935-XIII, n. 889;
Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1185;
Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749;
Ritenuta l'opportunità di istituire nuove marche e foglietti bollati per la riscossione della tassa di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, e di sostituire alcuni tagli di marche doppie per la tassa di scambio;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riscossione della tassa di bollo di cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e disposizioni successive, sono istituite le seguenti nuove marche da bollo a tassa fissa e per la tassa in ragione della dimensione della carta da L. 4, 5, 6, 10 e 18.

Art. 2.

Le nuove marche da bollo a tassa fissa da L. 4, 5, 6 e 10 sono stampate in rotocalcografia su carta bianca con filigrana a coroncine reali e sono del formato marca di millimetri 24 x 20.

Una cornicetta lineare rettangolare racchiude il formato stampa della marca, la quale è divisa in tre parti e contornata da motivi simmetrici formanti dei triangolini.

Nella parte posta in alto, di formato rettangolare, su un fondino a tinta chiara, vi è la leggenda « Marca da bollo » in carattere stampatello; in basso, in un altro formato rettangolare, su fondo a tinta chiara, vi è la leggenda dei rispettivi valori in lettere, in carattere stampatello.

Nella parte centrale, in un dischetto racchiuso da una piccola cornicetta circolare a motivi simmetrici identici a quelli già detti, posta su un fondino a mezza tinta, spicca l'Effigie Sovrana di profilo su fondo a colore pieno.

Due fasci littori sovrapposti su parti di cornice poste in basso, sono ai lati del dischetto con le scuri rivolte al centro.

Le marche sono stampate nei seguenti colori:
da L. 4 in colore bleu nero;
da L. 5 in colore verde oliva;
da L. 6 in colore violetto;
da L. 10 in colore nero.

La nuova marca da bollo a tassa fissa da L. 18 è stampata calcograficamente su carta bianca, con filigrana a coroncine reali, ha il formato rettangolare di mm. 21 x 17.

Una cornicetta lineare racchiude: *al centro* un dischetto in cui campeggia l'Effigie Sovrana su fondino finissimo orizzontale con ai lati due fasci littori con le scuri rivolte al centro:

in alto una tabellina con la leggenda « Marca da bollo » in carattere bastoncino e su fondo bianco;

in basso, in altra tabellina, la leggenda « lire » in carattere stampatello su fondo bianco e sotto a questa, su fondino finissimo orizzontale, il valore in lettere « diciotto » in carattere stampatello.

La marca è stampata in color rosso.

Art. 3.

Per la riscossione della tassa di scambio, di cui alla legge 28 luglio 1930, n. 1011, e disposizioni successive, sono istituite le seguenti nuove marche doppie, da L. 0,05, 0,25, 10, 20, 50, 100 e 150, nuovo tipo, in sostituzione di quelle attualmente in uso, dello stesso valore.

Art. 4.

I nuovi tipi di marche « tassa di scambio » da L. 0,05 e 0,25 sono composti di due parti per ogni marca, di formato rettangolare di mm. 21 x 18 e di un interspazio di mm. 1½, e sono stampati con sistema rotocalco.

La marca da centesimi 5 è formata da una cornicetta lineare che racchiude una parte centrale e due parti rettangolari.

Nella parte di marca posta a sinistra è indicato al centro, in un dischetto con fondino a motivi geometrici, il valore in cifre 0,05.

Nella parte destra della marca su fondino nero, l'Effigie di S. M. R. I. vista di profilo.

Agli angoli del formato quadrato vi è un identico motivo di ornato ripetuto.

Nelle parti rettangolari di ciascuna marca vi è, in alto, la leggenda « Regno d'Italia » racchiusa da due nodi di Savoia, e « Tassa di scambio »; in basso il valore centesimi 5 in carattere nero su fondo bianco.

La nuova marca da centesimi 25 è formata a sinistra da una parte rettangolare portante al centro — su di un fondino ondulato orizzontalmente — il valore — cent. 25 — racchiuso in alto ed in basso da un motivo ornamentale in bianco ed ai lati da un motivo bianco nero ondulato verticalmente; affiancata a questa parte vi è, in un rettangolino, la leggenda « Regno d'Italia - Tassa di scambio » in carattere nero su fondo bianco ripetuta dopo un interspazio di millimetri 1,5.

Nella parte di marca posta a destra vi è, in un formato rettangolare racchiuso ai lati da un motivo bianco nero ondulato, su fondo nero, in alto l'Effigie di S. M. R. I. di prospetto, in basso il valore in bianco C.mi 25, con ai lati due fasci le cui scuri sono rivolte verso il centro.

La nuova marca da L. 10 è composta di due parti.

Ogni parte è formata da un rettangolo di mm. 18×22 e l'interspazio perforato è di mm. 2 $^1/_2$.

Nella prima parte si legge il valore di L. 10 in cifre, su fondo ondulato in senso circolare, e la parola « Lire » in lettere a carattere bastoncino.

Nella seconda parte, vi è l'Effigie di S. M. R. I. Vittorio Emanuele III di tre quarti su fondo irregolare come ondulazione, ma in senso orizzontale.

In alto, nella targhetta e su fondino finissimo nei due rettangoli appoggiati sulle ascie, si leggono le leggendine « Regno d'Italia » e « Tassa di Scambio ».

In basso, nella targhetta, leggesi il valore in lettere « Lire dieci » ed in tutte le due targhette, le leggendine sono a caratteri romani.

Per tutte due le parti della nuova marca, il contorno ornamentale è uguale, ed è costituito da due Fasci Littori con l'ascia rivolta all'interno invadenti il fondino.

La nuova marca è stampata con sistema calcografico.

La carta è con filigrana continua, composta della leggenda « Regno d'Italia - Tassa di Scambio ».

Il colore è grigio terreo e la misura totale della marca compreso l'interspazio è di mm. 38 $^1/_2$ × 22.

Le nuove marche doppie « Tassa di scambio » da L. 20, 50, 100 e 150, sono composte ciascuna di due parti di formato rettangolare di mm. 44×22 ognuna e di un interspazio di mm. 2 $^1/_2$.

La loro carta è filigranata con la leggenda continuata « Tassa di scambio » su tutta la superficie del foglio.

Una cornicetta lineare racchiude la marca che è formata da una cornice di quadratini ombreggiati con in alto, negli angoli, due rosette con motivi di linea bianca e le leggende: « Regno d'Italia » in carattere bastoncino, « Tassa di scambi » in carattere bastoncino ombreggiato, poste su due nastri.

Al centro in un dischetto fiancheggiato da due fasci littori, vi è nella marca posta a sinistra lo stemma dello Stato, in quello di destra l'Effigie di S. M. R. I. Vittorio Emanuele III su fondo scuro a tratteggio incrociato.

Sotto il dischetto in una losanga a motivi di linea bianca spicca su fondo scuro la leggenda in bianco del valore della marca. In basso su un motivo di foglie di acanto stilizzate vi è una tabellina con tratteggio finissimo ondulato su cui è stampata in nero la numerazione.

In tutto il corpo della marca vi è un fondino a tratteggio finissimo trasversale con leggendina « Tassa di scambio ».

Le nuove marche sono stampate calcograficamente nei seguenti colori:

L. 20 in color viola;
L. 50 in color azzurro;
L. 100 in color rosso;
L. 150 in color verde.

Art. 5.

Per la riscossione della tassa di bollo sulle concessioni governative ed atti amministrativi sono istituite le seguenti nuove marche da L. 4, 8, 25, 30 e 50.

Art. 6.

Le nuove marche per concessioni governative ed atti amministrativi da L. 4, 8, 25, 30 e 50 sono stampate calcograficamente su carta bianca senza filigrana.

Una cornicetta ondulata di mm. 27×44 racchiude: un motivo a linea bianca che si svolge tutt'attorno al formato interrotto ai quattro angoli della marca da un piccolo dischetto con il valore in cifre in bianco su fondo a colore pieno. In alto, una tabellina rettangolare porta la leggenda « Concessioni » in carattere bastoncino su fondo bianco, sotto a questa in un nastro accartocciato vi è la leggenda « Governative » in carattere stampatello su fondo bianco. Al centro, in un dischetto spicca l'Effigie di S. M. R. I., di tre quarti, su fondino a tratteggio orizzontale mosso, racchiuso da una cornice nella quale leggesi la leggenda « Vittorio Emanuele III Re d'Italia Imperatore d'Etiopia » fiancheggiata da due fasci littori con l'ascia rivolta all'esterno. Sotto, in un altro nastro accartocciato, vi è la leggenda « Atti Amministrativi » in carattere bastoncino su fondo bianco, e in basso in una tabellina rettangolare con fondino a tratteggio finissimo orizzontale vi è il valore in lettere ed in carattere stampatello.

I colori sono i seguenti:

L. 4 bleu Savoia;
L. 8 arancio;
L. 25 bruno;
L. 30 verde pisello;
L. 50 rosso geranio.

Art. 7.

Per la riscossione della tassa di concessione governativa sui passaporti e sugli atti esteri è istituito un nuovo tipo di marche da L. 15.

Art. 8.

La nuova marca è stampata calcograficamente su carta bianca con filigrana a coroncine reali, ed è del formato stampa di mm. 21×17.

Una cornicetta lineare racchiude al centro un dischetto in cui campeggia, su un fondino a tratteggio finissimo incrociato, l'Effigie di S. M. R. I., di tre quarti.

Ai lati del dischetto vi sono due fasci littori con le scuri rivolte al centro.

In alto, su un fondino a tratteggio trasversale convergente al centro, vi è una tabellina con la leggenda « Regno d'Italia » in carattere stampatello su fondo bianco, in basso in

altra tabellina vi è la leggenda « Atti Esteri . Passaporti » in carattere bastoncino su fondo bianco e sotto a questa vi è la leggenda del valore della marca — Lire Quindici — in carattere stampatello su fondino a tratteggio trasversale.

La marca è stampata con inchiostro di color viola.

Art. 9.

Per la riscossione della tassa di concessione governativa sulle patenti di guida di autoveicoli è istituita una nuova marca da L. 22.

Art. 10.

La marca da L. 22 suddetta è stampata calcograficamente su carta bianca non filigranata.

Una cornicetta ondulata del formato stampa di millimetri 44 x 27 racchiude un motivo a linea bianca che si svolge tutt'attorno al formato, in alto una tabellina rettangolare porta la leggenda « Patente » in carattere bastoncino su fondo bianco; sotto a questa in un nastro accartocciato vi è la leggenda « Guida Autoveicoli » in carattere bastoncino su fondo bianco; al centro, in un dischetto, spicca l'Effigie di S. M. R. I., di tre quarti, su fondino a tratteggio finissimo incrociato; il dischetto è racchiuso da una cornice circolare con motivi geometrici; sotto a questi in un altro nastro accartocciato vi è la leggenda « Concessioni Governative » in carattere bastoncino su fondo bianco; in basso in una tabellina rettangolare smussata e ornata da perline ombreggiate vi è, su un fondino a tratteggio orizzontale, la leggenda « Lire 22 » in carattere stampatello.

La marca è stampata in inchiostro di color viola.

Art. 11.

Per la riscossione della tassa di concessione governativa sui foglietti bollati per licenza di porto d'armi, sono istituiti nuovi foglietti da L. 126 per bastone animato, rivoltella o pistola, e fucile; e da L. 186 per pistola automatica.

Art. 12.

I nuovi foglietti per licenza di porto d'armi sono stampati tipograficamente su carta bianca portante lo stemma dello Stato e la leggenda « Regno d'Italia » racchiusi in un nastro in filigrana chiara.

Nella facciata anteriore (recto) del foglietto una cornice rettangolare a motivi tipografici e di mm. 135 x 90, racchiude le leggende: « N. . . . . . del libretto, n. . . . . di protocollo, si autorizza il Sig. . . . . figlio di . . . . . . a portare il bastone animato, la rivoltella o pistola per difesa personale, il fucile anche per uso di caccia, la pistola automatica per difesa personale.

« Dato a . . . . . . il . . . . . . 19 . . . E. F., Firma del Titolare . . . . . . Il . . . . . . »; in alto a sinistra vi è il bollo formato da una cornice circolare ondulata, ornata da perline ombreggiate, la quale racchiude la figura simbolica dell'Italia turrita ritta in piedi che impugna nella mano destra il bastone della legge, si appoggia con la sinistra su uno scudo portante lo Stemma Reale sormontato da una corona di alloro ed ha ai suoi piedi un leone accovacciato. A sinistra guardando questa figura vi è il valore del foglietto in L. 126 per la licenza di bastone animato, rivoltella o pistola e fucile, ed in L. 186 per quella di pistola automatica.

In basso al centro vi è uno spazio circolare con la leggenda « Bollo d'Ufficio ».

Fuori della cornice, in alto a sinistra vi è, in carattere piccolo, la leggendina « Mod. . . . (Regolamento P. S. articolo 62) », a destra, posto in senso verticale, vi è un talloncino con le seguenti leggende: « licenza per porto di bastone animato, di rivoltella o pistola per difesa personale, di fucile anche per uso di caccia, di pistola automatica per difesa personale a favore di . . . . Succ. N. . . . . Il procuratore del Registro . . . . »; a sinistra di quest'ultima leggenda vi è uno spazio circolare con la leggendina « Bollo a calendario dell'Ufficio ».

Nella facciata posteriore (verso) in corrispondenza della cornice del prospetto vi è un'altra cornice a motivi tipografici che racchiude le leggende: « Da servire per il rilascio di licenza di porto del bastone animato, della rivoltella o pistola per difesa personale, del fucile anche per uso di caccia, della pistola automatica per difesa personale a favore del Sig. . . . . Il procuratore del Registro . . . . . . »; a sinistra di quest'ultima leggenda, in uno spazio circolare, vi è la leggendina « Bollo a calendario »

La stampa tipografica dei nuovi foglietti per licenza di porto d'armi è in:

color bleu per bastone animato;
color rosso per rivoltella o pistola;
color nero per fucile;
color verde per pistola automatica.

Art. 13.

Sono istituiti nuovi foglietti bollati per licenza di porto di fucile a tassa ridotta da L. 55 l'uno per gl'iscritti alle Organizzazioni giovanili del Regime e da L. 75 per gl'iscritti alle Associazioni provinciali cacciatori italiani.

Art. 14.

I nuovi foglietti di licenza a tassa ridotta del porto d'armi - fucile a favore delle Organizzazioni giovanili del Regime e delle Associazioni provinciali cacciatori italiani, sono stampati tipograficamente in inchiostro di color nero su carta verde i primi e gialla gli altri, portante lo stemma dello Stato e la leggenda « Regno d'Italia » racchiusa in un nastro in filigrana chiara ed a destra di questa 19 linee ondulate in senso verticale in filigrana scura.

Nella facciata anteriore (recto) del foglietto, una cornice rettangolare a motivi tipografici di mm. 135 x 90 racchiude le leggende: « N. . . . del libretto, N. . . . di protocollo, Organizzazioni giovanili del Regime, o Associazioni provinciali cacciatori italiani, sezione di . . . .; tassa ridotta — legge 13 giugno 1935, n. 1185, si autorizza il Sig. . . . . figlio di . . . . . a portare il fucile anche per uso di caccia, dato a . . . . il . . . . . . 19 . . . E. F. firma del titolare . . . . . . il . . . . . . »; in alto a sinistra vi è il bollo formato da una cornice circolare ondulata da perline ombreggiate la quale racchiude la figura simbolica dell'Italia turrita ritta in piedi che impugna nella mano destra il bastone della legge, si appoggia con la sinistra su uno scudo portante lo stemma Reale sormontato da una corona di alloro ed ha ai suoi piedi un leone accovacciato.

A sinistra guardando la figura, vi è il valore del bollo di L. 55 o di L. 75.

In basso al centro vi è uno spazio circolare con la leggenda « Bollo d'Ufficio ».

In alto a sinistra fuori della cornice vi è in carattere piccolo la leggendina « Mod. 2 (Regolamento P. S. art. 62) ».

A destra della cornice, posti in senso verticale vi sono due talloncini, nel 1° talloncino vi sono le seguenti leggende: « licenza per porto di fucile anche per uso di caccia a favore di . . . . . Vaglia . . . . 19 . . N. . . . emesso dall'Ufficio di . . . . Succ. N. . . . . Il procuratore del Registro . . . . . ».

A sinistra di questa ultima leggenda vi è uno spazio circolare con leggendina « Bollo a calendario dell'Ufficio »; nel 2° talloncino vi sono le leggende: « Organizzazioni giovanili del Regime, o Associazioni provinciali cacciatori italiani, sezione di . . . . licenza per porto fucile anche per uso di caccia rilasciata a favore del Signor . . . . il . . . . . . Il procuratore del Registro . . . . . »; a sinistra di questa leggenda vi è uno spazio circolare con leggendina: « Bollo a calendario dell'Ufficio del Registro ».

Nella facciata posteriore (verso) in corispondenza della cornice del prospetto vi è un'altra cornice a motivi tipografici che racchiude le leggende: « da servire per il rilascio di licenza di porto del fucile anche per uso di caccia a favore del Sig. . . . . Il procuratore del Registro . . . . . . ».

A sinistra di questa leggenda vi è uno spazio circolare con leggendina « Bollo a calendario ».

Art. 15.

Per la riscossione della tassa sui contratti di borsa sono istituite le seguenti nuove marche: da L. 0,10, 0,20, 0,25, 0,30, 0,40, 0,50, 0,75, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 50 e 100.

Art. 16.

Le nuove marche per contratti di borsa, da L. 0,10, 0,20, 0,25, 0,30, 0,40, 0,50, 0,75, 1, 2, 3 e 4 sono stampate tipograficamente su carta filigranata a coroncine reali, e composte da due identiche parti di formato stampa di millimetri 22 x 18 e di un interspazio di mm. 2,50.

Una cornicetta lineare racchiude in alto in uno spazio rettangolare in bianco la leggenda « Tassa sui contratti di borsa » in carattere bastoncino, in basso in un'altro spazio in bianco la leggenda in lettere del valore della marca. Al centro vi è un dischetto con la leggenda circolare « Regno d'Italia » in carattere bastoncino nero su fondo bianco, e ai quattro lati di questa parte centrale vi sono quattro identici motivi ornamentali in bianco su fondo nero.

Le due parti di marca si differenziano soltanto per l'interno del dischetto che a sinistra è formato da un disegno a cicloidi ondulati su cui spicca in bianco con ombreggiatura il valore della marca in cifre, nella parte di marca a destra su un fondino a tratteggio orizzontale vi è lo stemma dello Stato.

Le marche con i valori di L. 1, 2 e 3, sono inoltre stampate su un fondino a tratteggio trasversale su tutta la superficie delle due parti di marca e dello interspazio e punteggiato nell'interno dei due dischetti centrali.

Le marche sono stampate nei seguenti colori:
- da L. 0,10 rosso;
- da L. 0,20 bruno;
- da L. 0,25 verde oliva;
- da L. 0,30 viola;
- da L. 0,40 verde;
- da L. 0,50 nero;
- da L. 0,75 bleu;
- da L. 1 — fondo giallo vignetta granata;
- da L. 2 — fondo verde oliva vignetta verde;
- da L. 3 — fondo giallo vignetta verde;
- da L. 4 — fondo verde vignetta bleu.

Art. 17.

Le nuove marche per contratti di borsa da L. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 50 e 100 sono stampate calcograficamente su carta bianca non filigranata, e composte di due identiche parti del formato stampa di mm. 22 x 18 e di un interspazio di millimetri 2,50.

Una cornicetta lineare racchiude in alto una piccola cornicetta con fondino a tratteggio trasversale su cui è stampata la leggenda « Tassa sui contratti di borsa ». Al centro vi è un dischetto con leggenda circolare « Regno d'Italia » in carattere stampatello in bianco su fondino a tratteggio circolare, racchiuso ai lati da due fasci littori, con le scuri rivolte al centro; in basso al centro su un fondino a tratteggio orizzontale, vi è una tabellina in bianco con il valore della marca in lettere e negli angoli due identici motivi ornamentali.

Le due parti di marca si differenziano soltanto per l'interno del dischetto centrale che a sinistra è formato da un fondino con disegno a cicloidi su cui vi è stampato in alto la leggenda « Lire » e al centro spicca in carattere bianco con ombreggiatura il valore della marca in cifre, nella parte di marca a destra, su un fondino a tratteggio orizzontale, vi è lo stemma dello Stato.

Le marche sono stampate nei seguenti colori:
- L. 5 verde oliva;
- L. 6 bleu;
- L. 7 rosso;
- L. 8 grigio perla;
- L. 9 verde;
- L. 10 viola;
- L. 20 nero;
- L. 50 giallo arancio;
- L. 100 bruno.

Art. 18.

Le marche scambi commerciali da L. 0,05, 0,25 e L. 10, quelle di concessioni governative da L. 18 per patente guida autoveicoli, i foglietti per licenze di porto d'armi da L. 106 e 156, attualmente esistenti, continueranno ad usarsi fino ad esaurimento.

Le marche scambi commerciali, attualmente in vigore, da L. 20, 50, 100 e 150 andranno invece fuori uso col 31 marzo 1937-XV e dal 1° aprile 1937-XV saranno sostituite dai nuovi tipi, istituiti col presente decreto.

Le marche da bollo per contratti di borsa, attualmente esistenti, andranno fuori uso col 31 marzo 1937-XV e dal 1° aprile 1937 saranno sostituite dai nuovi tipi, istituiti col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 98. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1936-XV, n. 2429.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia della Sacra Famiglia, in Palma Montechiaro (Agrigento).

N. 2429. R. decreto 31 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 19 ottobre 1934, relativo alla erezione della nuova parrocchia, sotto il titolo della Sacra Famiglia, in Palma Montechiaro (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 26 dicembre 1936-XV, n. 2430.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione disposta in suo favore dal comune di Belluno.

N. 2430. R. decreto 26 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal comune di Belluno, mediante atto in data 30 marzo 1934-XII a rogito del dott. Onorato Chiarelli, Regio notaio residente a Belluno, di un appezzamento di terreno di ragione comunale, sito in località Baldeniga, frazione di S. Fermo, della superficie di are 4 e centiare 10, da servire per la costruzione del Dopolavoro rionale di S. Fermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 31 dicembre 1936-XV, n. 2431.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Maria del Fiore in Lapo di Firenze.

N. 2431. R. decreto 31 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Fiesole in data 1° giugno 1935, relativo:

1° al distacco della parrocchia di S. Croce al Pino in Firenze della località Lapo di Firenze, e alla erezione in quella località di una nuova parrocchia autonoma, assegnando ad essa, quale sede parrocchiale, la Chiesa di S. Maria del Fiore;

2° alla soppressione della parrocchia di San Clemente a Panzalla, in comune di Greve (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 31 dicembre 1936-XV, n. 2432.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa del Santo Bambino di Praga nell'Isola La Maddalena.

N. 2432. R. decreto 31 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa del Santo Bambino di Praga nell'Isola La Maddalena (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1937 - Anno XV

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 98.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 860, che ha dato esecuzione agli Accordi italo-albanesi stipulati in Tirana il 19 marzo 1936.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 860, che ha dato esecuzione agli Accordi italo-albanesi stipulati in Tirana il 19 marzo 1936.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 99.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1147, recante provvedimenti per i danni del terremoto dell'Isola di Coo del 1933 e per i mutuatarii dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1147, recante provvedimenti per i danni del terremoto dell'isola di Coo del 1933, e per i mutuatarii dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

Disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Considerata la necessità assoluta e urgente di disciplinare l'assunzione ed il trattamento del personale non di ruolo, escluso quello salariato, delle Amministrazioni statali, eccettuate quelle con ordinamento autonomo e di dettare norme transitorie per la partecipazione ai pubblici concorsi del personale non di ruolo di tutte le Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale civile non di ruolo, escluso quello a ferma temporanea di cui al successivo art. 2, che le Amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad assumere e a mantenere in servizio per effetto di speciali disposizioni, è nominato con le qualifiche previste dal successivo art. 4 ed è classificato nelle categorie stabilite nella tabella I allegata al presente decreto vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Al personale medesimo è assegnata una retribuzione nella misura fissata per ciascuna categoria dalla stessa tabella, oltre ad una aggiunta di famiglia e relative quote complementari da corrispondere con le norme ed alle condizioni di cui alla legge 27 giugno 1929, n. 1047 ed al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, nella misura fissata dalla tabella II allegata al presente decreto vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084, e successive variazioni, relative al personale a ferma temporanea per il disbrigo dei servizi di copia e di fatica.

Art. 3.

L'assegnazione del personale non di ruolo di cui al precedente art. 1 alle categorie previste dalla tabella I allegata al presente decreto è, in ogni caso, subordinata al possesso del prescritto titolo di studio e all'iscrizione al P.N.F. salve per quest'ultimo requisito le eccezioni stabilite dalla legge nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra.

Le altre condizioni, in relazione alle mansioni che gli assumendi sono chiamati ad esercitare, saranno fissate, ove occorra, dalle Amministrazioni interessate con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per le finanze.

Art. 4.

Il personale sussidiario a quello di ruolo destinato a coadiuvare quest'ultimo in mansioni, servizi e lavori di cui non è determinata, nè può prevedersi la durata, è nominato con la qualifica di avventizio. Questo personale può essere assunto con la forma del contratto annuale, eventualmente rinnovabile per uguali periodi.

Il relativo contratto-tipo è approvato con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per le finanze.

Il personale che debba essere assunto per lavori del tutto precari, anche se non ne sia determinata o non possa prevedersene la durata, e, comunque, per sopperire ad esigenze eccezionali e momentanee dei servizi, anche se periodicamente ricorrenti, è nominato con la qualifica di giornaliero o diurnista e con trattamento per retribuzione ed aggiunta di famiglia stabilito a giornata in ragione di un trentesimo di quello fissato per il personale di cui al precedente comma.

Per i lavori da eseguirsi a cottimo il personale è assunto con la qualifica di cottimista ed il relativo compenso, complessivamente considerato, non può eccedere mensilmente la sola retribuzione stabilita dalla annessa tabella I per le corrispondenti categorie di personale.

Art. 5.

Qualora le disposizioni speciali, derogative al divieto sancito con l'art. 207 del R. decreto 11 novembre 1923-II, numero 2395, e successive modificazioni, di assumere personale non di ruolo, non determinino il quantitativo di tale personale che l'Amministrazione ha facoltà di assumere e mantenere in servizio per le diverse categorie di personale, la determinazione di detto quantitativo, con esclusione del personale a ferma temporanea, e la ripartizione di esso tra le categorie medesime, è fatta con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per le finanze.

Il quantitativo così stabilito è soggetto a revisione per periodi non superiori all'anno.

Art. 6.

Le assunzioni ed eventuali conferme in servizio del personale non di ruolo di cui all'art. 1 sono disposte, entro i limiti numerici fissati per ciascuna categoria ai sensi del precedente art. 5, con decreto Ministeriale, da rinnovarsi, se richiesto dalle esigenze dei servizi, all'inizio di ogni esercizio finanziario, quando non sia stabilito un periodo più breve.

Quando sia necessario per le particolari caratteristiche del servizio cui detto personale è adibito, i singoli Ministri possono, con proprio decreto, di concerto con quello per le finanze, delegare ai capi dei dipendenti uffici periferici l'assunzione, la conferma ed il licenziamento del personale medesimo, osservati, in ogni caso, i limiti suindicati.

Art. 7.

Il personale non di ruolo, comunque denominato, anche se assunto a contratto, chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o che contragga arruolamento volontario per anticipo degli obblighi medesimi, è ammesso a liquidare l'indennizzo che possa eventualmente competergli ai termini del R. decreto-legge 2 marzo 1924-II, n. 319, e dell'art. 14 del R. decreto-legge 16 gennaio 1926-IV, n. 46, e fruirà di preferenza nelle assunzioni che, nei limiti stabiliti ai sensi del precedente art. 5, l'Amministrazione disponga entro il triennio successivo al congedamento.

Nel caso di richiamo alle armi o nella M.V.S.N. per partecipare a corsi d'istruzione, manovre, esercitazioni e compiti analoghi, il personale non di ruolo è considerato in congedo e continua a fruire del trattamento civile per non oltre un mese, se trattasi di personale assunto con la qualifica di avventizio, e non oltre quindici giorni se assunto con quella di giornaliero o diurnista ovvero se assunto a ferma temporanea.

La corresponsione delle competenze civili non ha luogo qualora gli assegni militari, a titolo di stipendio o paga, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia o indennità di caro-viveri, eventualmente spettanti per la posizione di richiamato alle armi o nella M.V.S.N. siano di importo uguale o superiore a quelle civili; in caso contrario viene corrisposta la sola eccedenza delle competenze civili rispetto a quelle militari.

Il trattamento previsto dal secondo comma è applicabile anche in caso di partecipazione autorizzata a manifestazioni patriottiche, a congressi o a cerimonie di particolare importanza.

Art. 8.

Il servizio non di ruolo non conferisce alcun diritto a stabile collocamento.

Il personale non di ruolo, compreso quello assunto a contratto, può essere licenziato anche prima della scadenza del contratto o del termine fissato col decreto di nomina, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione per i seguenti motivi:

soppressione di uffici o riduzione di lavoro o di servizi;
inettitudine o scarso rendimento;
cattiva condotta morale o politica;
ragioni disciplinari.

Art. 9.

Sono conservati al personale civile non di ruolo, comunque denominato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti superiori a quelli complessivi previsti dal precedente art. 1, da esso eventualmente goduti alla data medesima.

L'eccedenza s'intende attribuita a titolo di assegno personale, riassorbibile negli eventuali aumenti della retribuzione o dell'aggiunta di famiglia, previste dal presente decreto, e cessa di essere dovuta nel caso che l'impiegato faccia passaggio ad altra Amministrazione.

Al personale non di ruolo assunto prima della emanazione del presente decreto per disimpegnare mansioni proprie delle categorie 1ª e 2ª di cui all'annessa tabella I, che non sia fornito del relativo titolo di studio, è conservata la denominazione con la quale venne assunto senza variazione del trattamento attualmente goduto se inferiore a quello rispettivamente stabilito per le categorie predette dal presente decreto, e salva, in caso diverso, l'applicazione del precedente secondo comma.

Il personale assunto prima della emanazione del presente decreto, per mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo *C*, per il quale non sia stato richiesto il titolo di studio previsto dal presente decreto all'atto dell'assunzione, può essere conservato in servizio con assegnazione alla categoria corrispondente alle dette mansioni, quando le abbia lodevolmente esercitate.

L'eliminazione del personale civile non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che risulti in eccedenza ai quantitativi da determinarsi ai sensi del precedente art. 5, verrà disposta a cominciare da quello non iscritto al P.N.F.

Art. 10.

I precedenti articoli non si applicano al personale salariato, agli insegnanti e al personale non di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, al personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena, nè a quello assunto in sostituzione di questo, alle religiose infermiere non di ruolo, al personale assunto a contratto per i servizi tecnici e speciali delle Colonie, al personale non di ruolo comunque assunto e denominato delle Ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e delle altre Aziende autonome di Stato e comunque ai personali non di ruolo il cui trattamento sia già fissato da apposite disposizioni.

Per le Amministrazioni statali con ordinamento autonomo i Ministri interessati sono però autorizzati ad emanare con propri decreti, di concerto col Ministro per le finanze, le disposizioni che riconoscessero necessarie per uniformare il trattamento del personale a contratto ed avventizio o giornaliero, da essi dipendente, alle condizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Art. 11.

Per l'ammissione ai pubblici concorsi da bandire non oltre il 31 dicembre 1939 per la nomina nei ruoli di personale civile delle Amministrazioni statali, esclusa quella delle Ferrovie dello Stato, si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, che alla data del presente decreto presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Le disposizioni predette sono applicabili anche ai concorsi già banditi alla data di pubblicazione del presente decreto per i quali alla data medesima non sia ancora scaduto il termine di presentazione delle domande. Ai fini esclusivi di questo comma, detto termine è prorogato al ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto qualora la scadenza sia anteriore a tale giorno.

Art. 12.

Per le assunzioni al grado iniziale dei ruoli di gruppo *C*, un decimo dei posti messi a concorso è riservato, nei concorsi pubblici di cui al precedente art. 11, al personale civile non di ruolo, esclusi i salariati, che alla data del presente decreto presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, con funzioni proprie del gruppo predetto, che possieda alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il titolo di studio prescritto per l'assunzione nel ruolo al quale ciascun concorso si riferisce e che nel concorso medesimo consegua l'idoneità.

I posti che nei concorsi di cui al precedente comma restino disponibili sulla quota riservata, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, ai reduci di guerra e agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, sono portati in aumento della predetta aliquota di un decimo, con che però l'aliquota medesima non si elevi complessivamente ad oltre un quinto dei posti messi a concorso.

Le nomine ai posti messi a concorso sono conferite nell'ordine di graduatoria formata in base alle votazioni riportate e con l'osservanza del disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125.

Il collocamento nel grado dodicesimo dei ruoli di gruppo *C*, da effettuare ai sensi dell'art. 12 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, e dell'art. 7 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27, nei riguardi degli ex combattenti, dei minorati per la causa nazionale e dei congiunti dei caduti in guerra o per la causa nazionale, che ottengano la nomina in attuazione del presente articolo, è disposto con riserva di anzianità a favore del personale cui spetti precedenza di nomina, in base alla graduatoria generale del concorso.

Per l'attuazione del presente articolo nei riguardi del personale femminile restano ferme le disposizioni del R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554.

Art. 13.

Le disposizioni degli articoli da 1 a 10 del presente decreto hanno vigore dal 1° gennaio 1937-XV, quelle degli articoli 11 e 12 dalla data di pubblicazione del decreto medesimo.

Con decreti del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze saranno emanate le norme esecutive, interpretative ed integrative eventualmente necessarie per l'applicazione degli articoli da 1 a 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo e il Ministro per le finanze sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 107. — MANCINI.

TABELLA I.

Tabella delle categorie e delle relative retribuzioni mensili del personale civile non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni statali escluse quelle con ordinamento autonomo.

	Retribuzione mensile
Categoria I. — Personale in possesso di diploma di laurea:	
a) se assunto per disimpegnare mansioni di carattere essenzialmente tecnico proprie dei ruoli di gruppo *A* con inizio di carriera al grado 10° o superiore	L. 850
b) se assunto per disimpegnare mansioni proprie dei ruoli di gruppo *A* con inizio di carriera al grado 11° . .	» 725
Categoria II. — Personale in possesso di diploma di scuola media di 2° grado assunto per disimpegnare mansioni esecutive di carattere tecnico, amministrativo o contabile proprie dei ruoli di gruppo *B*	» 600
Categoria III. — Personale in possesso di diploma di scuola media di 1° grado assunto per disimpegnare mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo *C*:	
a) se residente, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, nell'abitato principale di comuni con almeno 500.000 abitanti, o nelle Isole italiane dell'Egeo, in colonia o all'estero	» 450
b) se residente in altre località	» 360
Categoria IV. — Personale assunto per disimpegnare mansioni di fatica o comunque pertinenti ai ruoli del personale subalterno:	
a) se residente, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, nell'abitato principale di comuni con almeno 500.000 abitanti o nelle Isole italiane dell'Egeo o in colonia o all'estero	» 330
b) se residente in altre località	» 300

N.B. — Le misure suindicate sono al netto delle riduzioni sancite coi Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e comprensive degli aumenti stabiliti col R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA II.

Aggiunta di famiglia da corrispondere con le norme ed alle condizioni di cui alla legge 27 giugno 1929, n. 1047, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, al personale civile non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni statali escluse quelle con ordinamento autonomo.

A) Personale delle categorie 1ª, 2ª e 3ª, coniugato o vedovo con prole minorenne, mensili . . . . L. 50

Oltre alla quota complementare di L. 10 mensili per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre.

Per ogni figlio minorenne in più dei tre la quota complementare è di L. 20 mensili.

B) Personale della categoria 4ª, coniugato o vedovo con prole minorenne, mensili . . . . » 45

Oltre alla quota complementare di L. 8 mensili per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre.

Per ogni figlio minorenne in più dei tre la quota complementare è di L. 16 mensili.

N.B. — Le predette misure sono riducibili secondo le sedi ai termini delle disposizioni sopra indicate.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1937-XV, n. 101.

Determinazione del numero dei posti assegnati ai ruoli degli amministratori giudiziari di alcuni Tribunali del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti l'art. 1 della legge 10 luglio 1930, n. 995, l'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595, ed i Regi decreti 11 dicembre 1930, n. 1635, e 1° dicembre 1932, n. 1551;

Ritenuto che, in coincidenza con la ricostituzione dei ruoli degli amministratori giudiziari formati per i Tribunali sotto indicati in dipendenza dei decreti del Ministro Guardasigilli del 10 e 12 marzo 1932, va riveduto il numero dei posti assegnati a ciascuno dei ruoli medesimi;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata l'unita tabella (allegato A) vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per la grazia e giustizia, con la quale è determinato il numero degli amministratori giudiziari assegnato a ciascun ruolo presso il Tribunale di Cagliari, Lanusei, Nuoro, Oristano, Sassari, Tempio Pausania, Genova, Massa, San Remo, Savona, La Spezia, Messina, Patti e Reggio Calabria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 97. — MANCINI.

TABELLA (Allegato *A*).

Cagliari	20	Massa	22
Lanusei	3	San Remo	12
Nuoro	5	La Spezia	20
Oristano	4	Savona	18
Sassari	12	Messina	45
Tempio Pausania	4	Patti	4
Gevova	150	Reggio Calabria	18

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1937-XV, n. 102.

Disposizioni concernenti il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque nel territorio dello Stato arruola o compie operazioni dirette ad arruolare o a favorire l'arruolamento di persone per prestare servizio in forze combattenti in Spagna, nei possedimenti spagnuoli o nella zona spagnuola del Marocco, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

È punito con la reclusione da tre mesi ad un anno chiunque accetta di prestare servizio in forze combattenti nei territori indicati nel comma precedente.

Per i delitti preveduti in questo articolo si procede senza che occorra l'autorizzazione prescritta nell'art. 313 del Codice penale.

Art. 2.

Il Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per gli affari esteri, è autorizzato a emanare norme per impedire il transito o la partenza di persone che intendano prestare servizio in forze combattenti nei territori indicati nell'art. 1.

Per le contravvenzioni alle norme suddette potranno essere stabilite delle pene non superiori a 6 mesi di arresto e a L. 3000 di ammenda.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'interno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente resta incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — CIANO.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, *foglio* 118. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1937-XV.

Data di entrata in vigore del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, concernente il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
E PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, contenente disposizioni circa il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna;

Decreta:

Il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, entra in vigore il 20 febbraio 1937-XV.

Roma, addì 19 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

(509)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 3 febbraio 1937-XV.

Nomina dell'avv. Giuseppe Grassia a membro del Comitato tecnico corporativo per lo studio dei problemi relativi alla distribuzione funzionale e territoriale degli organi di credito.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 4 gennaio 1937, con il quale l'avvocato Giuseppe Grassia, fiduciario nazionale dell'Associazione fascista del pubblico impiego, è stato nominato membro della Corporazione della previdenza e del credito, in rappresentanza dei dipendenti da istituti di credito di diritto pubblico;

Vista la designazione del Partito Nazionale Fascista per la nomina dell'avv. Giuseppe Grassia a membro del Comitato tecnico corporativo per lo studio dei problemi relativi alla distribuzione funzionale e territoriale degli organi di credito, in sostituzione dell'on. Domenico Sciarra;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Grassia, membro della Corporazione della previdenza e del credito, è nominato membro del Comitato tecnico corporativo per lo studio dei problemi relativi alla distribuzione funzionale e territoriale degli organi di credito, in sostituzione dell'on. Domenico Sciarra, che cessa da tale carica.

Roma, addì 3 febbraio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(491)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 febbraio 1937-XV.

Trasferimento nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute dei vincitori del concorso interno indetto fra impiegati di altre Amministrazioni dello Stato, dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero e dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187;

Visto il proprio decreto 16 agosto 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1936, che indice il concorso per il trasferimento nel ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, di impiegati di altre Amministrazioni statali e dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero e dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;

Viste le domande dei concorrenti;

Viste le decisioni della Commissione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656 suddetto;

Decreta:

A decorrere dal 16 febbraio 1937-XV, i seguenti impiegati sono trasferiti nel ruolo organico dell'Amministrazione centrale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, di cui alla tabella *A*, annessa al R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, nei gradi, con la qualifica e con lo stipendio e supplemento di servizio attivo a fianco di ciascuno indicati:

Gruppo A.

COGNOME E NOME	Grado	Stipendio e supplemento di servizio attivo della legge 27-6-29 n. 1042	del R.D.L. 20-11-30 n. 1491	del R.D.L. 14-4-34 n. 561	del R.D.L. 24-9-36 n. 1719
1 Accarino Vincenzo	6° Capo Div.	25.000 —	22.000 —	19.360 —	20.908, 80
	s. a.	7.000 —	6.160 —	5.420, 80	5.854, 46
2 Ferrante Umberto	»	22.000 —	19.360 —	17.036, 80	18.399, 74
	s. a.	7.000 —	6.160 —	5.420, 80	5.854, 46
1 Bernasconi Giovanni	7° Capo Sez.	19.000 —	16.720 —	15.048 —	16.251, 84
	s. a.	5.200 —	4.576 —	4.118, 40	4.447, 87
2 Marzano Carlo	»	19.000 —	16.720 —	15.048 —	16.251, 84
	s. a.	5.200 —	4.576 —	4.118, 40	4.447, 87
3 Caruso Giacomo	»	19.000 —	16.720 —	15.048 —	16.251, 84
	s. a.	5.200 —	4.576 —	4.118, 40	4.447, 87
1 Salabelle Attilio	8° Cons.	16.700 —	14.696 —	13.520, 32	14.601, 94
	s. a.	3.700 —	3.256 —	2.995, 52	3.235, 16
2 Giammusso Lorenzo	»	16.700 —	14.696 —	13.520, 32	14.601, 94
	s. a.	3.700 —	3.256 —	2.995, 52	3.235, 16
3 Grapputo Lorenzo	»	16.700 —	14.696 —	13.520, 32	14.601, 94
	s. a.	3.700 —	3.256 —	2.995, 52	3.225, 16
4 Genovese Vincenzo	»	16.700 —	14.696 —	13.520, 32	14.601, 94
	s. a.	3.700 —	3.256 —	2.995, 52	3.235, 16
1 Stabile Anacleto	9° Pr. Segr.	15.900 —	13.992 —	12.872, 64	13.902, 45
	s. a.	3.000 —	2.640 —	2.428, 80	2.623, 10
2 Tamponi Renato	»	15.000 —	13.200 —	12.144 —	13.115, 52
	s. a.	3.000 —	2.640 —	2.428, 80	2.623, 10
3 Vitelli Benedetto	»	15.000 —	13.200 —	12.144 —	13.115, 52
	s. a.	3.000 —	2.640 —	2.428, 80	2.623, 10
4 Canzoneri Salvatore	»	15.000 —	13.200 —	12.144 —	13.115, 52
	s. a.	3.000 —	2.640 —	2.428, 80	2.623, 10
5 Turano Francesco	»	15.000 —	13.200 —	12.144 —	13.115, 52
	s. a.	3.000 —	2.640 —	2.428, 80	2.623, 10
6 Roselli Antonio	»	15.000 —	13.200 —	12.144 —	13.115, 52
	s. a.	3.000 —	2.640 —	2.428, 80	2.623, 10
7 Marra Eugenio	»	14.400 —	12.672 —	11.658, 24	12.590, 90
	s. a.	3.000 —	2.640 —	2.428, 80	2.623, 10
8 Miozzi Beniamino	»	14.400 —	12.672 —	11.658, 24	12.590, 90
	s. a.	3.000 —	2.640 —	2.428, 80	2.623, 10
9 Capece Minutolo Ferdinando	»	14.400 —	12.672 —	11.658, 24	12.590, 90
	s. a.	3.000 —	2.640 —	2.428, 80	2.623, 10
10 Timarco Domenico	»	14.400 —	12.672 —	11.658, 24	12.590, 90
	s. a.	3.000 —	2.640 —	2.428, 80	2.623, 10
1 Vogliolo Vincenzo (a)	10° Pr. Segr.	12.200 —	10.736 —	9.877, 12	10.667, 29
	s. a.	2.200 —	1.936 —	1.781, 12	1.923, 61
2 Altomare Giuseppe (a)	»	12.200 —	10.736 —	9.877, 12	10.667, 29
	s. a.	2.200 —	1.936 —	1.781, 12	1.923, 61

(a) Con riserva di anzianità.

COGNOME E NOME	Grado	Stipendio e supplemento di servizio attivo della legge 27-6-29 n. 1047	del R.D.L. 20-11-30 n. 1491	del R.D.L. 14-4-34 n. 561	del R.D.L. 24-9-36 n. 1719
3 Campbell Eugenio (a)	10° Segret.	12.200 —	10.736 —	9.877, 12	10.667, 29
	s. a.	2.200 —	1.936 —	1.781, 12	1.923, 61
4 Columba Ettore (a)	»	12.200 —	10.736 —	9.877, 12	10.667, 29
	s. a.	2.200 —	1.936 —	1.781, 12	1.923, 61
5 Franchi Marino (a)	»	12.200 —	10.736 —	9.877, 12	10.667, 29
	s. a.	2.200 —	1.936 —	1.781, 12	1.923, 61
1 Argirò Renato Luigi	11° V. Segr.	9.300 —	8.184 —	7.692, 96	8.308, 40
	s. a.	1.800 —	1.584 —	1.488, 96	1.608, 08

(a) Con riserva di anzianità

Gruppo C.

COGNOME E NOME	Grado	Stipendio e supplemento di servizio attivo della legge 27-6-29 n. 1047	del R.D.L. 20-11-30 n. 1491	del R.D.L. 14-4-34 n. 561	del R.D.L. 24-9-36 n. 1719
1 Ottaviani Cesare	10° Pr. Arch.	10.500 —	9.240 —	8.685, 80	9.380, 45
	s. a.	2.200 —	1.936 —	1.819, 84	1.965, 43
2 Fusciello Everardo	»	10.500 —	9.240 —	8.685, 80	9.380, 45
	s. a.	2.200 —	1.936 —	1.819, 84	1.965, 43
3 Gioia Leonardo	»	10.000 —	8.800 —	8.272 —	8.933, 76
	s. a.	2.200 —	1.936 —	1.819, 84	1.965, 43
4 Saraceni Orlando	»	10.000 —	8.800 —	8.272 —	8.933, 76
	s. a.	2.200 —	1.936 —	1.819, 84	1.965, 43
5 De Paulis Pasquale	»	10.000 —	8.800 —	8.272 —	8.933, 76
	s. a.	2.200 —	1.936 —	1.819, 84	1.965, 43
1 Sabato Gustavo	11° Archiv.	8.000 —	7.040 —	6.617, 60	7.147, 01
	s. a.	1.800 —	1.584 —	1.488, 96	1.608, 08
2 Campodonico Umberto	»	8.000 —	7.040 —	6.617, 60	7.147, 01
	s. a.	1.800 —	1.584 —	1.488, 96	1.608, 08
3 Greco Michele	»	8.000 —	7.040 —	6.617, 60	7.147, 01
	s. a.	1.800 —	1.584 —	1.488, 96	1.608, 08
4 Pimpinelli Silvio	»	7.300 —	6.424 —	6.038, 56	6.521, 64
	s. a.	1.800 —	1.584 —	1.488, 96	1.608, 08
5 Santamaria Arminio	»	7.300 —	6.424 —	6.038, 56	6.521, 64
	s. a.	1.800 —	1.584 —	1.488, 96	1.608, 08
1 Laviola Angelo	12° Appl.	6.500 —	5.720 —	5.376, 80	5.806, 94
	s. a.	1.500 —	1.320 —	1.240, 80	1.340, 06
2 Gualandri Vittorio	»	6.500 —	5.720 —	5.376, 80	5.806, 94
	s. a.	1.500 —	1.320 —	1.240, 80	1.340, 06
3 Armellani Vincenzo	»	6.500 —	5.720 —	5.376, 80	5.806, 94
	s. a.	1.500 —	1.320 —	1.240, 80	1.340, 06
4 Oggiano Vincenzo	»	6.900 —	6.072 —	5.707, 68	6.124, 29
	s. a.	1.500 —	1.320 —	1.240, 80	1.340, 06
	assegno personale				149, 45
5 Fortini Giocondo	»	5.900 —	5.192 —	4.880, 48	5.270, 92
	s. a.	1.500 —	1.320 —	1.240, 80	1.340, 06

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1937 - Anno XV

p. *Il Capo del Governo,*
Primo Ministro Segretario di Stato:
GUARNERI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1937 - Anno XV
Registro n. 1 Scambi e Valute, foglio n. 92. — GUALTIERI.

(494)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1937-XV.

Nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 54 del predetto regolamento;
Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi già indetti per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nelle singole provincie del Regno, sono costituite come appresso:

1. — *Per la provincia di Bergamo*:
Presidente: Bonfiglio dott. Aldo, vice prefetto.
Membri: Cesari dott. Luigi, medico provinciale da Trento; Gastaldi prof. Giuseppe, primario medico dell'ospedale; Zaccarini prof. Giacomo, primario chirurgo dell'ospedale; Brigatti dott. Francesco, medico condotto.
Segretario: Patrelli dott. Buonaventura, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

2. — *Per la provincia di Brescia*:
Presidente: Verlicchi dott. Ugo, vice prefetto.
Membri: Caporali dott. Mario, medico provinciale; Baratozzi prof. dott. Ugo, docente in clinica medica; Pignatti prof. dott. Augusto, docente in clinica chirurgica; Rizzo dott. Antonio, medico condotto.
Segretario: Bocchini dott. Gastone, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

3. — *Per la provincia di Catania*:
Presidente: Tomaselli dott. Placido, vice prefetto.
Membri: Ronca dott. Rocco, medico provinciale; Greco prof. Francesco, docente in patologia chirurgica; Introzzi prof. Paolo, ordinario di patologia medica; Vacca dott. Alfredo, medico condotto.
Segretario: Mazza dott. Luigi, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

4. — *Per la provincia di Como*:
Presidente: Frattaroli dott. Maria Filippo, vice prefetto.
Membri: Solimena dott. Giovanni, medico provinciale; Barazzoni prof. Carlo, docente in clinica medica; Pensa prof. Gennaro, docente in clinica chirurgica; Cornelio dott. Camillo, medico condotto.
Segretario: Cavallaro dott. Pietro, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

5. — *Per la provincia di Cosenza*:
Presidente: Dau dott. Michelino, vice prefetto.
Membri: Sica dott. Mario, medico provinciale; Falcone dott. Roberto, docente di clinica chirurgica, direttore dell'Ospedale civile; Polito dott. Giuseppe, docente di patologia medica; Tucci dott. Giuseppe, medico condotto.
Segretario: Pani dott. Giuseppe, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

6. — *Per la provincia di Cuneo*:
Presidente: Cibrario dott. Guido, vice prefetto.
Membri: Gustinelli dott. Carlo, medico provinciale; Zuccola prof. Pier Francesco, docente in patologia medica; Delfino prof. Eugenio, docente in patologia chirurgica; Goletti dott. Massimo, medico condotto.
Segretario: Rossini dott. Roberto, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

7. — *Per la provincia di Genova*:
Presidente: Bellei dott. Lodovico, vice prefetto.
Membri: Siacci dott. Ugo, medico provinciale; Sabatini dott. Giuseppe, docente in clinica medica; Giavotto dottor Giuseppe, libero docente in ostetricia; Patroni dott. Ettore, medico condotto.
Segretario: Pasino dott. Giuseppe, primo segretario nell'Amministrazione dell''interno.

8. — *Per la provincia di Milano*:
Presidente: Sechi dott. Giacomo, vice prefetto.
Membri: Piccininni dott. Francesco, medico provinciale; Castiglioni prof. Giovanni, direttore dell'Istituto di patologia chirurgica; Nasso prof. Ivo, titolare di clinica pediatrica; Spina dott. Ugo, medico condotto.
Segretario: Di Bona dott. Giuseppe, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

9. — *Per la provincia di Napoli*:
Presidente: Trifuoggi dott. Nicola, vice prefetto.
Membri: Brigida dott. Paolo, medico provinciale; Sorrentino prof. Urbano, docente in semiotica medica; Biondi prof. Giuseppe, docente in clinica chirurgica; De Lillo Arturo, medico condotto.
Segretario: Delli Santi marchese Luigi, consigliere Amministrazione interno.

10. — *Per la provincia di Pavia*:
Presidente: Cobianchi dott. Giuseppe, vice prefetto.
Membri: Ghiglione dott. Giancarlo, medico provinciale; Villa prof. Luigi, docente in patologia medica; Morone prof. Giovanni, docente in clinica chirurgica; Branchini dott. Franco, medico condotto.
Segretario: Cupaiolo dott. Nicola, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

11. — *Per la provincia di Perugia*:
Presidente: Bianco dott. Guglielmo, vice prefetto.
Membri: Bochicchio dott. Antonio, medico provinciale; Silvestrini prof. Raffaello, ordinario clinica medica; Ceccarelli prof. Galeno, ordinario clinica chirurgica; Nicchiarelli dott. Chiarello, medico condotto.
Segretario: Bruschelli dott. Ernesto, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

12. — *Per la provincia di Pesaro*:
Presidente: Azzariti dott. Evelino, vice prefetto.
Membri: Santelmo dott. Callisto, medico provinciale; Sirolli prof. Mario, docente patologia chirurgica; Spanio professor Angelo, docente in clinica medica; Ginevri dott. Paolo, medico condotto.
Segretario: Novello dott. Alberto, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

13. — *Per la provincia di Pisa*:
Presidente: Donadu dott. Angelo, vice prefetto.
Membri: Pasero dott. Costantino, medico provinciale; Galdi prof. Francesco, ordinario di clinica medica; Martelli prof. Dino, primario chirurgo Ospedale Pisa; Iacopini dottor Gualberto, medico condotto.
Segretario: Marchioni dott. Gildo, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

14. — *Per la provincia di Torino*:

Presidente: Marongiu dott. Giov. Battista, vice prefetto.

Membri: Garofani dott. Giulio, medico provinciale; Ufreduzzi prof. Ottorino, direttore della Clinica chirurgica dell'Università; Gamma prof. Carlo, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università; Giani dott. Enrico, medico condotto.

Segretario: Marchegiano dott. Silvio, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

15. — *Per la provincia di Udine*:

Presidente: Froggio dott. Guglielmo, vice prefetto.

Membri: Abate dott. Alberto, medico provinciale; Varisco prof. Azzo, docente in clinica medica; Dell'Acqua professor Ugo, docente in clinica chirurgica; Simonetti dott. Alvio, medico condotto.

Segretario: Mollo dott. Domenico, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

16. — *Per le provincie di*: *Alessandria - Asti (sede Alessandria)*:

Presidente: Richard dott. Annibale, vice prefetto.

Membri: Monti dott. Giuseppe, medico provinciale; Finzi dott. Otello, docente in patologia chirurgica; Pezzali professor Giulio, docente in patologia medica; Alzona Vittorio Cesare, medico condotto.

Segretario: Li Gotti dott. Salvatore, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

17. — *Per le provincie di*: *Ancona - Macerata - Ascoli Piceno (sede Ancona)*:

Presidente: Marcellini dott. Roberto, vice prefetto.

Membri: Clemente dott. Antonio, medico provinciale; Baccarani prof. Umberto, docente patologia medica; Baroni prof. Benigno, primario chirurgo ospedale; Occhipinti dottor Rosario, medico condotto.

Segretario: Maccaferri dott. Luigi, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

18. — *Per le provincie di*: *Bologna - Forlì - Ferrara - Lucca (Sede Bologna)*:

Presidente: Guerra dott. Antonio, vice prefetto.

Membri: Addarii dott. Francesco, medico provinciale; Lanzerini prof. Arturo, docente in clinica medica; Tinozzi prof. Francesco Paolo, docente in patologia chirurgica; Berti dott. Giovanni, medico condotto.

Segretario: Santoro dott. Nicola, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

19. — *Per le provincie di*: *Bolzano - Verona - Trento (sede Bolzano)*:

Presidente: Rapisarda dott. Salvatore, vice prefetto.

Membri: Pugliese dott. Alessandro, medico provinciale; Bidoli dott. Giovanni, primario ginecologo ospedale; Cevolotto dott. Giorgio, primario medico ospedale Bolzano; De Bosio dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario: Alfano dott. Giuseppe, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

20. — *Per le provincie di*: *Cagliari - Nuoro (sede Cagliari)*:

Presidente: Cadelo dott. Simone, vice prefetto.

Membri: Pandolfini dott. Vittorio, medico provinciale; Tusceddu prof. Efisio Giuseppe, docente in patologia medica; Putzu dott. Francesco, docente clinica chirurgica; Pala dott. Luigi, medico condotto.

Segretario: Gina dott. Giuseppe, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

21. — *Per le provincie di*: *Chieti - Teramo (sede Chieti)*:

Presidente: Sarno dott. Vincenzo, vice prefetto.

Membri: Clerico dott. Vincenzo, medico provinciale; Marinacci prof. Sartorio, docente clinica chirurgica; Natali prof. Augusto, docente patologia medica; De Lollis dottor Ottavio, medico condotto.

Segretario: Tino dott. Mario, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

22. — *Per le provincie di*: *Foggia - Campobasso - Potenza - Lecce (Sede Foggia)*:

Presidente: Pace dott. Cesare, vice prefetto.

Membri: Canaperia dott. Giovanni, medico provinciale; Lucibelli dott. Giuseppe, docente clinica medica; Colorni prof. Carlo, ostetrico ginecologico; De Mauro Alessandro, medico condotto.

Segretario: D'Errico dott. Pasquale, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

23. — *Per le provincie di*: *Messina - Reggio Calabria (Sede Messina)*:

Presidente: Pironti dott. Alfonso, vice prefetto.

Membri: Ferrara dott. Vincenzo, medico provinciale; Marino prof. Salvatore, docente in patologia medica; Pennisi prof. Alessandro, primario chirurgo ospedale; Tomaselli dott. Giovanni, medico condotto.

Segretario: Rizzo dott. Pietro, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

24. — *Per le provincie di*: *Novara - Vercelli (sede Novara)*:

Presidente: Campanelli dott. Domenico, vice prefetto.

Membri: De Socio dott. Giuseppe, medico provinciale; Cipollino prof. dott. Ottavio, docente in patologia chirurgica; Pietra prof. dott. Paolo, docente in patologia medica; Dosi dott. Nino, medico condotto.

Segretario: Prestamburgo dott. Carlo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

25. — *Per le provincie di*: *Padova - Mantova (sede Padova)*:

Presidente: Vandelli dott. Ermindo, vice prefetto.

Membri: Carriero dott. Leonardo, medico provinciale; Oselladore prof. Guido, docente in clinica chirurgica; Pari prof. Giulio Andrea, ordinario patologia medica; Pinotti dott. Cesare, medico condotto.

Segretario: Sortini del Giulio dott. Franco, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

26. — *Per le provincie di*: *Palermo - Trapani (sede Palermo)*:

Presidente: Parisi dott. Umberto, vice prefetto.

Membri: Calamida dott. Enrico, medico provinciale; Ascoli prof. Maurizio, direttore clinica medica; Scaglione prof. Salvatore, direttore clinica ostetrica; Narvaro dottor Giovanni, medico condotto.

Segretario: Rotigliano dott. Edoardo, consigliere Prefettura.

27. — *Per le provincie di*: *Piacenza - Parma - Reggio E. - Modena (sede Piacenza)*:

Presidente: Nuvolone avv. Francesco, vice prefetto.

Membri: Angelini dott. Carlo Alberto, medico provinciale: Esposito prof. Alessandro, docente in patologia medica; Vecchi prof. Arnaldo, docente in patologia chirurgica; Motti dott. Alessandro, medico condotto.

Segretario: Santoliquido dott. Tommaso, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

28. — *Per le provincie di*: *Roma - Viterbo - Terni - Frosinone (sede Roma)*:

Presidente: Massa dott. Giuseppe, vice prefetto.

Membri: Frongia dott. Ermenegildo, medico provinciale; Antonucci prof. Cesare, primario chirurgo ospedale Littorio; Cherubini prof. Lorenzo, docente patologia medica; Cochetti dott. Luigi, medico condotto.

Segretario: Sganga dott. Santi, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

29. — *Per le provincie di*: *Rovigo - Treviso - Venezia - Pola* (*sede Rovigo*):

Presidente: Marolla dott. Otto, vice prefetto.

Membri: Savinetti dott. Alfonso, medico provinciale; Carraro prof. Arturo, primario chirurgo dell'ospedale; Avezzù prof. Guido, primario medico dell'ospedale; Broglio dott. Guido, medico condotto.

Segretario: Rizzoli dott. Angelo, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

30. — *Per le provincie di*: *Salerno - Avellino - Benevento* (*sede Salerno*):

Presidente: Casale dott. Guglielmo, vice prefetto.

Membri: Fiore dott. Vito, medico provinciale; Lettieri prof. Raffaele, docente chirurgia e direttore ospedali riuniti di Salerno; Pepe dott. Guglielmo, primario medico ospedali riuniti di Salerno; Pisapia dott. Giovanni, medico condotto.

Segretario: Tempesta dott. Vincenzo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

31. — *Per le provincie di*: *Siena - Pistoia - Firenze* (*sede Siena*):

Presidente: Busseti dott. Stefano, vice prefetto.

Membri: Giraldi dott. Enea, medico provinciale; Romani prof. Dario, docente patologia medica; Bolognesi prof. Giuseppe, direttore clinica chirurgica; Tozzi dott. Gino, medico condotto.

Segretario: Vegni dott. Mario, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

32. — *Per le provincie di*: *Siracusa - Agrigento - Caltanissetta* (*sede Siracusa*):

Presidente: Azzaro dott. Salvatore, vice prefetto.

Membri: Purpura dott. Giuseppe, medico provinciale; Di Guglielmo dott. Giovanni, direttore clinica medica; Pacetti prof. Giovanni, docente clinica chirurgica; Delitala dottor Alberto, medico condotto.

Segretario: Palmeri dott. Salvatore, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Le Commissioni giudicatrici inizieranno in tutto il Regno i loro lavori a decorrere dal 1° aprile 1937-XV nelle sedi in cui sono state costituite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo di tutte le Prefetture interessate.

Roma, addì 16 febbraio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(481)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1937-XV.

Nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di veterinario condotto.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 54 del predetto regolamento;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi, già indetti per il conferimento dei posti di veterinario condotto, vacanti nelle singole provincie alla data del 30 novembre 1935, sono costituite come appresso:

1). Per le provincie di Belluno, Bergamo, Brescia, Piacenza, Reggio Emilia, Trento, Treviso (sede Bologna):

Presidente: Militello dott. Francesco, vice prefetto.

Membri: Alfieri dott. Francesco, veterinario provinciale; Lanfranchi prof. Alessandro, docente in clinica medica veterinaria; Montroni prof. Luigi, docente in patologia generale ed anatomia patologica; Davalli dott. Pacifico, veterinario condotto.

Segretario: Cappellini dott. Lino, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

2). Per le provincie di Cagliari, Cremona, Ferrara, Genova, Mantova, Nuoro, Parma, Pisa, Sassari, Siena, Torino (sede Pisa):

Presidente: Pellegrini dott. Ernesto, vice prefetto.

Membri: Tuci dott. Aldo, veterinario provinciale; Rook prof. Ottorino, docente in clinica medica veterinaria; Macchioni prof. Igino, docente in patologia generale ed anatomia patologica; Sestini dott. Mario, veterinario condotto.

Segretario: Ponzano dott. Carlo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

3). Per le provincie di Ascoli, Macerata, Perugia, Pesaro, Roma, Terni, Viterbo (sede Perugia):

Presidente: Bianco dott. Guglielmo, vice prefetto.

Membri: Schiavelli dott. Arturo, veterinario provinciale; Messieri prof. Albino, docente in clinica medica veterinaria; Nai prof. Dino, docente in patologia generale ed anatomia patologica; Figoia dott. Giovanni, veterinario condotto.

Segretario: D'Alena dott. Nicola, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

4). Per le provincie di Avellino, Campobasso, Lecce, Matera, Messina, Palermo, Potenza (sede Napoli):

Presidente: Palmieri dott. Luigi, vice prefetto.

Membri: Manna dott. Giovanni, veterinario provinciale; Cremona prof. Pietro, docente in clinica medica veterinaria; Colella prof. Cataldo, docente in patologia generale ed anatomia patologica; D'Onofrio dott. Vincenzo, veterinario condotto.

Segretario: Parise dott. Ciro, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Le Commissioni giudicatrici inizieranno in tutto il Regno i loro lavori a decorrere dal 1° aprile 1937-XV nelle sedi in cui sono state costituite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo di tutte le Prefetture interessate.

Roma, addì 16 febbraio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(482)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1937-XV.

Nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di levatrice condotta.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 54 del predetto regolamento;

Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi già indetti per il conferimento dei posti di levatrice condotta, vacanti nelle singole Provincie del Regno alla data del 30 novembre 1935, sono costituite come appresso:

1). Per le provincie di Alessandria, Cuneo, Genova, Novara, Torino, Vercelli (sede Torino):

Presidente: Scozzarella dott. Stefano, vice prefetto.

Membri: Garofani dott. Giulio, medico provinciale; Cova prof. Ercole, docente universitario in ostetricia; Porcaro prof. Diego, docente universitario in ostetricia; Bernardi De Poj Teresa, levatrice condotta.

Segretario: Prosperi dott. Simone, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

2). Per le provincie di Bergamo, Como, Milano, Pavia, Sondrio (sede Milano):

Presidente: Ausiello dott. Roberto, vice prefetto.

Membri: Piccininni dott. Francesco, medico provinciale; Malcovati prof. Piero, docente universitario in ostetricia; Mirto prof. Francesco, docente universitario in ostetricia; Muratori Teresa, levatrice condotta.

Segretario: Abbrescia dott. Nicola, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

3). Per le provincie di Bolzano, Brescia, Mantova, Trento, Verona, Vicenza (sede Brescia):

Presidente: Pascucci dott. Renato, vice prefetto.

Membri: Caporali dott. Mario, medico provinciale; Dossena prof. Gaetano, docente universitario in ostetricia; Materzanini dott. Augusto, libero esercente specializzato in ostetricia; Valentini Rosina, levatrice condotta.

Segretario: D'Austria dott. Alfredo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

4). Per le provincie di Belluno, Padova, Pola, Rovigo, Treviso, Udine, (sede Udine):

Presidente: Laura dott. Giov. Battista, vice prefetto.

Membri: Abate dott. Alberto, medico provinciale; Santi prof. Emilio, docente universitario in ostetricia; Domingo dott. Carlo, libero esercente specializzato in ostetricia; Zearo Fantuzzi Giovanna, levatrice condotta.

Segretario: Forte dott. Giuseppe, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

5). Per le provincie di Bologna, Firenze, Lucca, Perugia, Piacenza, Reggio Emilia, Siena (sede Firenze):

Presidente: Mazzolani dott. Ugo, vice prefetto.

Membri: Franchetti dott. Augusto, medico provinciale; Ferroni prof. Ersilio, docente universitario in ostetricia; Abbruzzese prof. Giuseppe, docente universitario in ostetricia; Cavazzi Ballati Argia, levatrice condotta.

Segretario: Bassi dott. Giovanni, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

6). Per le provincie di Ancona, Ascoli, Cagliari, Chieti, Frosinone, Macerata, Pesaro, Roma, Terni, Viterbo (sede Roma):

Presidente: Carta avv. Mario, consigliere di prima classe nell'Amministrazione dell'interno.

Membri: Frongia dott. Ermenegildo, medico provinciale; Gaifami prof. Paolo, docente universitario in ostetricia; Caravani prof. Luigi, primario di ospedale in reparto d'ostetricia; Bruti Clotilde, levatrice condotta.

Segretario: Bartalini avv. Guido, consigliere nell'Amministrazione dell'interno.

7). Per le provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Foggia, Lecce, Matera, Napoli, Potenza, Salerno, (sede Napoli):

Presidente: Chiariotti dott. Pietro, vice prefetto.

Membri: Brigida dott. Paolo, medico provinciale; Cappellani prof. Salvatore, docente universitario in ostetricia; Pianese prof. Francesco, docente universitario in ostetricia; Leonetti Immacolata, levatrice condotta.

Segretario: Angela dott. Plinio, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

8). Per le provincie di Agrigento, Catania, Cosenza, Messina, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani (sede Palermo):

Presidente: De Maria dott. Enrico, vice prefetto.

Membri: Calamida dott. Enrico, medico provinciale; Scaglione prof. Salvatore, docente universitario in ostetricia; Zancla prof. Luigi, docente universitario in ostetricia; Cusimano Giuseppina, levatrice condotta.

Segretario: Giorgianni dott. Franco, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Le Commissioni giudicatrici inizieranno in tutto il Regno i loro lavori a decorrere dal 1° aprile 1937-XV nelle sedi in cui sono state costituite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo di tutte le Prefetture interessate.

Roma, addì 16 febbraio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(483)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 38

Media dei cambi e dei titoli

del 17 febbraio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,07
Francia (Franco)	88,50
Svizzera (Franco)	432,50
Argentina (Peso carta)	5,74
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,2050
Cecoslovacchia (Corona)	66,24
Danimarca (Corona)	4,1550
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,0770
Olanda (Fiorino)	10,3850
Polonia (Zloty)	360,15
Svezia (Corona)	4,7985
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,75
Id. 3,50 % (1902)	71,425
Id. 3,00 % (Lordo)	55,20
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,325
Rendita 5 % (1935)	91,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,175
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,45
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,475
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,925
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,925
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,975

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento della Società cooperativa « Fra piccoli proprietari cassonieri » con sede in Parma.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la società cooperativa « Fra piccoli proprietari cassonieri », con sede in Parma costituita il 21 maggio 1934, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese della presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(463)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del direttore generale del Monte dei Paschi di Siena.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto l'art. 21 dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di diritto pubblico con sede in Siena;

Vista la deliberazione presa dalla Deputazione amministratrice di detto Istituto in data 28 dicembre 1936-XV;

Nomina

il comm. avv. Aristide Griccioli a direttore generale del Monte dei Paschi di Siena.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 16 febbraio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(504)

CONCORSI

MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA

Proroga del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a n. 7 posti di addetto stampa presso le Regie rappresentanze diplomatiche all'estero (gruppo A).

IL MINISTRO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA

Visto il proprio decreto in data 23 novembre 1936-XV, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre successivo (registro n. 1 Stampa e Propaganda, foglio n. 204), col quale è stato indetto un concorso per titoli ed esame a sette posti di addetto stampa presso le Regie rappresentanze diplomatiche all'estero (gruppo A);

Ritenuta la necessità di prorogare per giustificate esigenze amministrative la data stabilita per la presentazione delle domande;

Decreta:

Il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso sopraindicato è protratto al 15 marzo 1937-XV.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: ALFIERI.

(495)

REGIA PREFETTURA DI NAPOLI

Approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a posti di veterinari condotti e consorziali della provincia di Napoli, vacanti alla data del 30 aprile 1935-XIII;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII n. 281:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a cinque posti vacanti di veterinario condotto e consorziale nella provincia di Napoli:

1) Dott. Schiavo Raffaele, punti 18,33/50; 2) Dott. Spilimbergo Giuseppe, punti 18,11/50; 3) Dott. Baccani Raul, punti 15,15/50; 4) Dottor Martone Nicola, punti 12,55/50; 5) Dott. Scalfari Vincenzo, punti 12,44/50; 6) Dott. Pacifici Mario, punti 12,33/50; 7) Dott. Giudice Roberto, punti 12,22/50; 8) Dott. Petrillo Battista Salvatore, punti 12,00/50; 9) Dott. Grazietti Gino, punti 11,88/50; 10) Dott. Rocco Vincenzo, punti 11,77/50;

11) Dott. De Carolis Luigi, punti 11,11/50; 12) Dottor Cigogna Cicognola Lino, punti 10,88/50; 13) Dott. Salomone Biagio, punti 10,77/50; 14) Dott. Vesce Luigi, punti 10,22/50; 15) Dott. Rafti Luigi, p. 10,11/50; 16) Dott. Madonna Salvatore, punti 10,06/50; 17) Dott. Capaldo Antonio, punti 10,00/50; 18) Dott. Ruggiero Sinibaldo, punti 9,88/50; 19) Dott. Lisanti Francesco, punti 9,77/50; 20) Dott. Mascaro Tommaso, punti 9,66/50;

21) Dott. Cargnel Antonio, punti 9,44/50; 22) Dott. Giunti Pasquale, punti 9,33/50; 23) Dott. Triglia Enrico, punti 9,22/50, 24) Dottor Sarro Michele, punti 9,00/50; 25) Dott. Ferraro Alberto, punti 8,77/50; 26) Dott. De Lucia Eduardo, punti 8,55/50; 27) Dott. Lancieri Filippo, punti 8,33/50; 28) Dott. Di Lella Filippo, punti 8,00/50; 29) Dott. Lorusso Giuseppe, punti 7,77/50; 30) Dott. Piccirillo Francesco, punti 7,00/50;

31) Dott. Laudisio Nicola, punti 6,88/50; 32) Dott. Cortese Francesco, punti 6,66/50; 33) Dott. Margherita Giovanni, punti 6,33/50; 34) Dott. Montuoro Giuseppe, punti 6,22/50; 35) Dott. Affinito Nunziante, punti 6,11/50; 36) Dott. Cupolo Michele, punti 6,00/50; 37) Dott. Marasco Pietro, punti 5,66/50; 38) Dott. Del Pizzo Elio, punti 5,22/50; 39) Dott. Zaballi Eugenio, punti 4,44/50; 40) Dott. Pezza Michele, punti 3,77/50; 41) Dott. Ciriello Antonio, punti 1,66/50; 42 Dott. Di Grazia Giuseppe, punti 1,44/50.

Napoli, addì 24 dicembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: MARZIALI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 124861-Div. San., di pari data, con cui è stata approvata la graduatoria del concorso a cinque posti di veterinario condotto e consorziale nella provincia di Napoli, vacanti alla data del 30 aprile 1935-XIII;

Viste le domande presentate dai candidati e l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicato;

Visto l'art. 55 del regolamento, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati veterinari sono dichiarati vincitori del concorso a cinque posti di veterinario condotto e consorziale nella provincia di Napoli e destinati a prestar servizio nella sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Dott. Schiavo Raffaele, Consorzio: Caserta-Castelmorrone-Recale;
2) Dott. Spilimbergo Giuseppe, Nola;
3) Baccani Raul, Consorzio Saviano-Scisciano-San Vitaliano;
4) Dott. Martone Nicola, Resina;
5) Dott. Pacifici Mario, Consorzio Agerola-Pimonte.

Napoli, addì 24 dicembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: MARZIALI.

(477)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 febbraio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

1937

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 dicembre 1936-XV, n. 2427.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1772, concernente l'assicurazione contro gli infortuni dei giovani in possesso del brevetto di pilota premilitare o da turismo e degli istruttori delle scuole di volo a vela.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1772, concernente l'assicurazione contro gli infortuni dei giovani in possesso del brevetto di pilota premilitare o da turismo e degli istruttori delle scuole di volo a vela.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

REGIO DECRETO 26 dicembre 1936-XV, n. 2428.

Sostituzione di vecchi tipi di valori bollati e istituzione di nuovi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 4 maggio 1931-IX, n. 499;

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito in legge con la legge 20 aprile 1933, n. 504;

Visto il R. decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 1983, convertito in legge con la legge 11 aprile 1935-XIII, n. 889;

Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1185;

Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749;

Ritenuta l'opportunità di istituire nuove marche e foglietti bollati per la riscossione della tassa di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, e di sostituire alcuni tagli di marche doppie per la tassa di scambio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riscossione della tassa di bollo di che alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e disposizioni successive, sono istituite le seguenti nuove marche da bollo a tassa fissa e per la tassa in ragione della dimensione della carta da L. 4, 5, 6, 10 e 18.

Art. 2.

Le nuove marche da bollo a tassa fissa da L. 4, 5, 6 e 10 sono stampate in rotocalcografia su carta bianca con filigrana a coroncine reali e sono del formato marca di millimetri 24 x 20.

Una cornicetta lineare rettangolare racchiude il formato stampa della marca, la quale è divisa in tre parti e contornata da motivi simmetrici formanti dei triangolini.

Nella parte posta in alto, di formato rettangolare, su un fondino a tinta chiara, vi è la leggenda « Marca da bollo » in carattere stampatello; in basso, in un altro formato rettangolare, su fondo a tinta chiara, vi è la leggenda dei rispettivi valori in lettere, in carattere stampatello.

Nella parte centrale, in un dischetto racchiuso da una piccola cornicetta circolare a motivi simmetrici identici a quelli già detti, posta su un fondino a mezza tinta, spicca l'Effigie Sovrana di profilo su fondo a colore pieno.

Due fasci littori sovrapposti su parti di cornice poste in basso, sono ai lati del dischetto con le scuri rivolte al centro.

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

da L. 4 in colore bleu nero;
da L. 5 in colore verde oliva;
da L. 6 in colore violetto;
da L. 10 in colore nero.

La nuova marca da bollo a tassa fissa da L. 18 è stampata calcograficamente su carta bianca, con filigrana a coroncine reali, ha il formato rettangolare di mm. 21 x 17.

Una cornicetta lineare racchiude: *al centro* un dischetto in cui campeggia l'Effigie Sovrana su fondino finissimo orizzontale con ai lati due fasci littori con le scuri rivolte al centro:

in alto una tabellina con la leggenda « Marca da bollo » in carattere bastoncino e su fondo bianco;

in basso, in altra tabellina, la leggenda « lire » in carattere stampatello su fondo bianco e sotto a questa, su fondino finissimo orizzontale, il valore in lettere « diciotto » in carattere stampatello.

La marca è stampata in color rosso.

Art. 3.

Per la riscossione della tassa di scambio, di che alla legge 28 luglio 1930, n. 1011, e disposizioni successive, sono istituite le seguenti nuove marche doppie, da L. 0,05, 0,25, 10, 20, 50, 100 e 150, nuovo tipo, in sostituzione di quelle attualmente in uso, dello stesso valore.

Art. 4.

I nuovi tipi di marche « tassa di scambio » da L. 0,05 e 0,25 sono composti di due parti per ogni marca, di formato rettangolare di mm. 21 x 18 e di un interspazio di mm. 1½, e sono stampati con sistema rotocalco.

La marca da centesimi 5 è formata da una cornicetta lineare che racchiude una parte centrale e due parti rettangolari.

Nella parte di marca posta a sinistra è indicato al centro, in un dischetto con fondino a motivi geometrici, il valore in cifre 0,05.

Nella parte destra della marca su fondino nero, l'Effigie di S. M. R. I. vista di profilo.

Agli angoli del formato quadrato vi è un identico motivo di ornato ripetuto.

Nelle parti rettangolari di ciascuna marca vi è, in alto, la leggenda « Regno d'Italia » racchiusa da due nodi di Savoia, e « Tassa di scambio »; in basso il valore centesimi 5 in carattere nero su fondo bianco.

La nuova marca da centesimi 25 è formata a sinistra da una parte rettangolare portante al centro — su di un fondino ondulato orizzontalmente — il valore — cent. 25 — racchiuso in alto ed in basso da un motivo ornamentale in bianco ed ai lati da un motivo bianco nero ondulato verticalmente; affiancata a questa parte vi è, in un rettangolino, la leggenda « Regno d'Italia - Tassa di scambio » in carattere nero su fondo bianco ripetuta dopo un interspazio di millimetri 1,5.

Nella parte di marca posta a destra vi è, in un formato rettangolare racchiuso ai lati da un motivo bianco nero ondulato, su fondo nero, in alto l'Effigie di S. M. R. I. di prospetto, in basso il valore in bianco C.mi 25, con ai lati due fasci le cui scuri sono rivolte verso il centro.

La nuova marca da L. 10 è composta di due parti.

Ogni parte è formata da un rettangolo di mm. 18 x 22 e l'interspazio perforato è di mm. 2 1/2.

Nella prima parte si legge il valore di L. 10 in cifre, su fondo ondulato in senso circolare, e la parola « Lire » in lettere a carattere bastoncino.

Nella seconda parte, vi è l'Effigie di S. M. R. I. Vittorio Emanuele III di tre quarti su fondo irregolare come ondulazione, ma in senso orizzontale.

In alto, nella targhetta e su fondino finissimo nei due rettangoli appoggiati sulle ascie, si leggono le leggendine « Regno d'Italia » e « Tassa di Scambio ».

In basso, nella targhetta, leggesi il valore in lettere « Lire dieci » ed in tutte le due targhette, le leggendine sono a caratteri romani.

Per tutte due le parti della nuova marca, il contorno ornamentale è uguale, ed è costituito da due Fasci Littori con l'ascia rivolta all'interno invadenti il fondino.

La nuova marca è stampata con sistema calcografico.

La carta è con filigrana continua, composta della leggenda « Regno d'Italia - Tassa di Scambio ».

Il colore è grigio terreo e la misura totale della marca compreso l'interspazio è di mm. 38 1/2 x 22.

Le nuove marche doppie « Tassa di scambio » da L. 20, 50, 100 e 150, sono composte ciascuna di due parti di formato rettangolare di mm. 44 x 22 ognuna e di un interspazio di mm. 2 1/2.

La loro carta è filigranata con la leggenda continuata « Tassa di scambio » su tutta la superficie del foglio.

Una cornicetta lineare racchiude la marca che è formata da una cornice di quadratini ombreggiati con in alto, negli angoli, due rosette con motivi di linea bianca e le leggende: « Regno d'Italia » in carattere bastoncino, « Tassa di scambi » in carattere bastoncino ombreggiato, poste su due nastri.

Al centro in un dischetto fiancheggiato da due fasci littori, vi è nella marca posta a sinistra lo stemma dello Stato, in quello di destra l'Effigie di S. M. R. I. Vittorio Emanuele III su fondo scuro a tratteggio incrociato.

Sotto il dischetto in una losanga a motivi di linea bianca spicca su fondo scuro la leggenda in bianco del valore della marca. In basso su un motivo di foglie di acanto stilizzate vi è una tabellina con tratteggio finissimo ondulato su cui è stampata in nero la numerazione.

In tutto il corpo della marca vi è un fondino a tratteggio finissimo trasversale con leggendina « Tassa di scambio ».

Le nuove marche sono stampate calcograficamente nei seguenti colori:

L. 20 in color viola;
L. 50 in color azzurro;
L. 100 in color rosso;
L. 150 in color verde.

Art. 5.

Per la riscossione della tassa di bollo sulle concessioni governative ed atti amministrativi sono istituite le seguenti nuove marche da L. 4, 8, 25, 30 e 50.

Art. 6.

Le nuove marche per concessioni governative ed atti amministrativi da L. 4, 8, 25, 30 e 50 sono stampate calcograficamente su carta bianca senza filigrana.

Una cornicetta ondulata di mm. 27 x 44 racchiude: un motivo a linea bianca che si svolge tutt'attorno al formato interrotto ai quattro angoli della marca da un piccolo dischetto con il valore in cifre in bianco su fondo a colore pieno. In alto, una tabellina rettangolare porta la leggenda « Concessioni » in carattere bastoncino su fondo bianco, sotto a questa in un nastro accartocciato vi è la leggenda « Governative » in carattere stampatello su fondo bianco. Al centro, in un dischetto spicca l'Effigie di S. M. R. I., di tre quarti, su fondino a tratteggio orizzontale mosso, racchiuso da una cornice nella quale leggesi la leggenda « Vittorio Emanuele III Re d'Italia Imperatore d'Etiopia » fiancheggiata da due fasci littori con l'ascia rivolta all'esterno. Sotto, in un altro nastro accartocciato, vi è la leggenda « Atti Amministrativi » in carattere bastoncino su fondo bianco, e in basso in una tabellina rettangolare con fondino a tratteggio finissimo orizzontale vi è il valore in lettere ed in carattere stampatello.

I colori sono i seguenti:

L. 4 bleu Savoia;
L. 8 arancio;
L. 25 bruno;
L. 30 verde pisello;
L. 50 rosso geranio.

Art. 7.

Per la riscossione della tassa di concessione governativa sui passaporti e sugli atti esteri è istituito un nuovo tipo di marche da L. 15.

Art. 8.

La nuova marca è stampata calcograficamente su carta bianca con filigrana a coroncine reali, ed è del formato stampa di mm. 21 x 17.

Una cornicetta lineare racchiude al centro un dischetto in cui campeggia, su un fondino a tratteggio finissimo incrociato, l'Effigie di S. M. R. I., di tre quarti.

Ai lati del dischetto vi sono due fasci littori con le scuri rivolte al centro.

In alto, su un fondino a tratteggio trasversale convergente al centro, vi è una tabellina con la leggenda « Regno d'Italia » in carattere stampatello su fondo bianco, in basso in

altra tabellina vi è la leggenda « Atti Esteri . Passaporti » in carattere bastoncino su fondo bianco e sotto a questa vi è la leggenda del valore della marca — Lire Quindici — in carattere stampatello su fondino a tratteggio trasversale.

La marca è stampata con inchiostro di color viola.

Art. 9.

Per la riscossione della tassa di concessione governativa sulle patenti di guida di autoveicoli è istituita una nuova marca da L. 22.

Art. 10.

La marca da L. 22 suddetta è stampata calcograficamente su carta bianca non filigranata.

Una cornicetta ondulata del formato stampa di millimetri 44 x 27 racchiude un motivo a linea bianca che si svolge tutt'attorno al formato, in alto una tabellina rettangolare porta la leggenda « Patente » in carattere bastoncino su fondo bianco; sotto a questa in un nastro accartocciato vi è la leggenda « Guida Autoveicoli » in carattere bastoncino su fondo bianco; al centro, in un dischetto, spicca l'Effigie di S. M. R. I., di tre quarti, su fondino a tratteggio finissimo incrociato; il dischetto è racchiuso da una cornice circolare con motivi geometrici; sotto a questi in un altro nastro accartocciato vi è la leggenda « Concessioni Governative » in carattere bastoncino su fondo bianco; in basso in una tabellina rettangolare smussata e ornata da perline ombreggiate vi è, su un fondino a tratteggio orizzontale, la leggenda « Lire 22 » in carattere stampatello.

La marca è stampata in inchiostro di color viola.

Art. 11.

Per la riscossione della tassa di concessione governativa sui foglietti bollati per licenza di porto d'armi, sono istituiti nuovi foglietti da L. 126 per bastone animato, rivoltella o pistola, e fucile; e da L. 186 per pistola automatica.

Art. 12.

I nuovi foglietti per licenza di porto d'armi sono stampati tipograficamente su carta bianca portante lo stemma dello Stato e la leggenda « Regno d'Italia » racchiusi in un nastro in filigrana chiara.

Nella facciata anteriore (recto) del foglietto una cornice rettangolare a motivi tipografici e di mm. 135 x 90, racchiude le leggende: « N. . . . . . del libretto, n. . . . . di protocollo, si autorizza il Sig. . . . . figlio di . . . . . . a portare il bastone animato, la rivoltella o pistola per difesa personale, il fucile anche per uso di caccia, la pistola automatica per difesa personale.

« Dato a . . . . . . il . . . . . . 19 . . . E. F., Firma del Titolare . . . . . . Il . . . . . . »; in alto a sinistra vi è il bollo formato da una cornice circolare ondulata, ornata da perline ombreggiate, la quale racchiude la figura simbolica dell'Italia turrita ritta in piedi che impugna nella mano destra il bastone della legge, si appoggia con la sinistra su uno scudo portante lo Stemma Reale sormontato da una corona di alloro ed ha ai suoi piedi un leone accovacciato. A sinistra guardando questa figura vi è il valore del foglietto in L. 126 per la licenza di bastone animato, rivoltella o pistola e fucile, ed in L. 186 per quella di pistola automatica.

In basso al centro vi è uno spazio circolare con la leggenda « Bollo d'Ufficio ».

Fuori della cornice, in alto a sinistra vi è, in carattere piccolo, la leggendina « Mod. . . . (Regolamento P. S. articolo 62) », a destra, posto in senso verticale, vi è un talloncino con le seguenti leggende: « licenza per porto di bastone animato, di rivoltella o pistola per difesa personale, di fucile anche per uso di caccia, di pistola automatica per difesa personale a favore di . . . .
Succ. N. . . . . . Il procuratore del Registro . . . . »; a sinistra di quest'ultima leggenda vi è uno spazio circolare con la leggendina « Bollo a calendario dell'Ufficio ».

Nella facciata posteriore (verso) in corrispondenza della cornice del prospetto vi è un'altra cornice a motivi tipografici che racchiude le leggende: « Da servire per il rilascio di licenza di porto del bastone animato, della rivoltella o pistola per difesa personale, del fucile anche per uso di caccia, della pistola automatica per difesa personale a favore del Sig. . . . . Il procuratore del Registro . . . . . . »; a sinistra di quest'ultima leggenda, in uno spazio circolare, vi è la leggendina « Bollo a calendario »

La stampa tipografica dei nuovi foglietti per licenza di porto d'armi è in:

color bleu per bastone animato;
color rosso per rivoltella o pistola;
color nero per fucile;
color verde per pistola automatica.

Art. 13.

Sono istituiti nuovi foglietti bollati per licenza di porto di fucile a tassa ridotta da L. 55 l'uno per gl'iscritti alle Organizzazioni giovanili del Regime e da L. 75 per gl'iscritti alle Associazioni provinciali cacciatori italiani.

Art. 14.

I nuovi foglietti di licenza a tassa ridotta del porto d'armi - fucile a favore delle Organizzazioni giovanili del Regime e delle Associazioni provinciali cacciatori italiani, sono stampati tipograficamente in inchiostro di color nero su carta verde i primi e gialla gli altri, portante lo stemma dello Stato e la leggenda « Regno d'Italia » racchiusa in un nastro in filigrana chiara ed a destra di questa 19 linee ondulate in senso verticale in filigrana scura.

Nella facciata anteriore (recto) del foglietto, una cornice rettangolare a motivi tipografici di mm. 135 x 90 racchiude le leggende: « N. . . . del libretto, N. . . . di protocollo, Organizzazioni giovanili del Regime, o Associazioni provinciali cacciatori italiani, sezione di . . . .; tassa ridotta — legge 13 giugno 1935, n. 1185, si autorizza il Sig. . . . . figlio di . . . . . a portare il fucile anche per uso di caccia, dato a . . . .
il . . . . . . 19 . . . E. F. firma del titolare . . . . . .
il . . . . . . »; in alto a sinistra vi è il bollo formato da una cornice circolare ondulata da perline ombreggiate la quale racchiude la figura simbolica dell'Italia turrita ritta in piedi che impugna nella mano destra il bastone della legge, si appoggia con la sinistra su uno scudo portante lo stemma Reale sormontato da una corona di alloro ed ha ai suoi piedi un leone accovacciato.

A sinistra guardando la figura, vi è il valore del bollo di L. 55 o di L. 75.

In basso al centro vi è uno spazio circolare con la leggenda « Bollo d'Ufficio ».

In alto a sinistra fuori della cornice vi è in carattere piccolo la leggendina « Mod. 2 (Regolamento P. S. art. 62) ».

A destra della cornice, posti in senso verticale vi sono due talloncini, nel 1° talloncino vi sono le seguenti leggende: « licenza per porto di fucile anche per uso di caccia a favore di . . . . . Vaglia . . . . 19 . . N. . . .
emesso dall'Ufficio di . . . . Succ. N. . . . . Il procuratore del Registro . . . . . ».

A sinistra di questa ultima leggenda vi è uno spazio circolare con leggendina « Bollo a calendario dell'Ufficio »; nel 2° talloncino vi sono le leggende: « Organizzazioni giovanili del Regime, o Associazioni provinciali cacciatori italiani, sezione di . . . . licenza per porto fucile anche per uso di caccia rilasciata a favore del Signor . . . . il . . . . . . Il procuratore del Registro . . . . . »; a sinistra di questa leggenda vi è uno spazio circolare con leggendina: « Bollo a calendario dell'Ufficio del Registro ».

Nella facciata posteriore (verso) in corispondenza della cornice del prospetto vi è un'altra cornice a motivi tipografici che racchiude le leggende: « da servire per il rilascio di licenza di porto del fucile anche per uso di caccia a favore del Sig. . . . . Il procuratore del Registro . . . . . . ».

A sinistra di questa leggenda vi è uno spazio circolare con leggendina « Bollo a calendario ».

Art. 15.

Per la riscossione della tassa sui contratti di borsa sono istituite le seguenti nuove marche: da L. 0,10, 0,20, 0,25, 0,30, 0,40, 0,50, 0,75, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 50 e 100.

Art. 16.

Le nuove marche per contratti di borsa, da L. 0,10, 0,20, 0,25, 0,30, 0,40, 0,50, 0,75, 1, 2, 3 e 4 sono stampate tipograficamente su carta filigranata a coroncine reali, e composte da due identiche parti di formato stampa di millimetri 22 x 18 e di un interspazio di mm. 2,50.

Una cornicetta lineare racchiude in alto in uno spazio rettangolare in bianco la leggenda « Tassa sui contratti di borsa » in carattere bastoncino, in basso in un'altro spazio in bianco la leggenda in lettere del valore della marca. Al centro vi è un dischetto con la leggenda circolare « Regno d'Italia » in carattere bastoncino nero su fondo bianco, e ai quattro lati di questa parte centrale vi sono quattro identici motivi ornamentali in bianco su fondo nero.

Le due parti di marca si differenziano soltanto per l'interno del dischetto che a sinistra è formato da un disegno a cicloidi ondulati su cui spicca in bianco con ombreggiatura il valore della marca in cifre, nella parte di marca a destra su un fondino a tratteggio orizzontale vi è lo stemma dello Stato.

Le marche con i valori di L. 1, 2 e 3, sono inoltre stampate su un fondino a tratteggio trasversale su tutta la superficie delle due parti di marca e dello interspazio e punteggiato nell'interno dei due dischetti centrali.

Le marche sono stampate nei seguenti colori:
da L. 0,10 rosso;
da L. 0,20 bruno;
da L. 0,25 verde oliva;
da L. 0,30 viola;
da L. 0,40 verde;
da L. 0,50 nero;
da L. 0,75 bleu;
da L. 1 — fondo giallo vignetta granata;
da L. 2 — fondo verde oliva vignetta verde;
da L. 3 — fondo giallo vignetta verde;
da L. 4 — fondo verde vignetta bleu.

Art. 17.

Le nuove marche per contratti di borsa da L. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 50 e 100 sono stampate calcograficamente su carta bianca non filigranata, e composte di due identiche parti del formato stampa di mm. 22 x 18 e di un interspazio di millimetri 2,50.

Una cornicetta lineare racchiude in alto una piccola cornicetta con fondino a tratteggio trasversale su cui è stampata la leggenda « Tassa sui contratti di borsa ». Al centro vi è un dischetto con leggenda circolare « Regno d'Italia » in carattere stampatello in bianco su fondino a tratteggio circolare, racchiuso ai lati da due fasci littori, con le scuri rivolte al centro; in basso al centro su un fondino a tratteggio orizzontale, vi è una tabellina in bianco con il valore della marca in lettere e negli angoli due identici motivi ornamentali.

Le due parti di marca si differenziano soltanto per l'interno del dischetto centrale che a sinistra è formato da un fondino con disegno a cicloidi su cui vi è stampato in alto la leggenda « Lire » e al centro spicca in carattere bianco con ombreggiatura il valore della marca in cifre, nella parte di marca a destra, su un fondino a tratteggio orizzontale, vi è lo stemma dello Stato.

Le marche sono stampate nei seguenti colori:
L. 5 verde oliva;
L. 6 bleu;
L. 7 rosso;
L. 8 grigio perla;
L. 9 verde;
L. 10 viola;
L. 20 nero;
L. 50 giallo arancio;
L. 100 bruno.

Art. 18.

Le marche scambi commerciali da L. 0,05, 0,25 e L. 10, quelle di concessioni governative da L. 18 per patente guida autoveicoli, i foglietti per licenze di porto d'armi da L. 106 e 156, attualmente esistenti, continueranno ad usarsi fino ad esaurimento.

Le marche scambi commerciali, attualmente in vigore, da L. 20, 50, 100 e 150 andranno invece fuori uso col 31 marzo 1937-XV e dal 1° aprile 1937-XV saranno sostituite dai nuovi tipi, istituiti col presente decreto.

Le marche da bollo per contratti di borsa, attualmente esistenti, andranno fuori uso col 31 marzo 1937-XV e dal 1° aprile 1937 saranno sostituite dai nuovi tipi, istituiti col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 98. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1936-XV, n. 2429.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia della Sacra Famiglia, in Palma Montechiaro (Agrigento).

N. 2429. R. decreto 31 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 19 ottobre 1934, relativo alla erezione della nuova parrocchia, sotto il titolo della Sacra Famiglia, in Palma Montechiaro (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 26 dicembre 1936-XV, n. 2430.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione disposta in suo favore dal comune di Belluno.

N. 2430. R. decreto 26 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal comune di Belluno, mediante atto in data 30 marzo 1934-XII a rogito del dott. Onorato Chiarelli, Regio notaio residente a Belluno, di un appezzamento di terreno di ragione comunale, sito in località Baldeniga, frazione di S. Fermo, della superficie di are 4 e centiare 10, da servire per la costruzione del Dopolavoro rionale di S. Fermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 31 dicembre 1936-XV, n. 2431.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Maria del Fiore in Lapo di Firenze.

N. 2431. R. decreto 31 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Fiesole in data 1° giugno 1935, relativo:

1° al distacco della parrocchia di S. Croce al Pino in Firenze della località Lapo di Firenze, e alla erezione in quella località di una nuova parrocchia autonoma, assegnando ad essa, quale sede parrocchiale, la Chiesa di S. Maria del Fiore;

2° alla soppressione della parrocchia di San Clemente a Panzalla, in comune di Greve (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 31 dicembre 1936-XV, n. 2432.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa del Santo Bambino di Praga nell'Isola La Maddalena.

N. 2432. R. decreto 31 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa del Santo Bambino di Praga nell'Isola La Maddalena (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1937 - Anno XV

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 98.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 860, che ha dato esecuzione agli Accordi italo-albanesi stipulati in Tirana il 19 marzo 1936.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 860, che ha dato esecuzione agli Accordi italo-albanesi stipulati in Tirana il 19 marzo 1936.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 99.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1147, recante provvedimenti per i danni del terremoto dell'Isola di Coo del 1933 e per i mutuatarii dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1147, recante provvedimenti per i danni del terremoto dell'isola di Coo del 1933, e per i mutuatarii dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

Disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Considerata la necessità assoluta e urgente di disciplinare l'assunzione ed il trattamento del personale non di ruolo, escluso quello salariato, delle Amministrazioni statali, eccettuate quelle con ordinamento autonomo e di dettare norme transitorie per la partecipazione ai pubblici concorsi del personale non di ruolo di tutte le Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale civile non di ruolo, escluso quello a ferma temporanea di cui al successivo art. 2, che le Amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad assumere e a mantenere in servizio per effetto di speciali disposizioni, è nominato con le qualifiche previste dal successivo art. 4 ed è classificato nelle categorie stabilite nella tabella I allegata al presente decreto vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Al personale medesimo è assegnata una retribuzione nella misura fissata per ciascuna categoria dalla stessa tabella, oltre ad una aggiunta di famiglia e relative quote complementari da corrispondere con le norme ed alle condizioni di cui alla legge 27 giugno 1929, n. 1047 ed al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, nella misura fissata dalla tabella II allegata al presente decreto vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084, e successive variazioni, relative al personale a ferma temporanea per il disbrigo dei servizi di copia e di fatica.

Art. 3.

L'assegnazione del personale non di ruolo di cui al precedente art. 1 alle categorie previste dalla tabella I allegata al presente decreto è, in ogni caso, subordinata al possesso del prescritto titolo di studio e all'iscrizione al P.N.F. salve per quest'ultimo requisito le eccezioni stabilite dalla legge nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra.

Le altre condizioni, in relazione alle mansioni che gli assumendi sono chiamati ad esercitare, saranno fissate, ove occorra, dalle Amministrazioni interessate con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per le finanze.

Art. 4.

Il personale sussidiario a quello di ruolo destinato a coadiuvare quest'ultimo in mansioni, servizi e lavori di cui non è determinata, nè può prevedersi la durata, è nominato con la qualifica di avventizio. Questo personale può essere assunto con la forma del contratto annuale, eventualmente rinnovabile per uguali periodi.

Il relativo contratto-tipo è approvato con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per le finanze.

Il personale che debba essere assunto per lavori del tutto precari, anche se non ne sia determinata o non possa prevedersene la *durata*, e, comunque, per sopperire ad esigenze eccezionali e momentanee dei servizi, anche se periodicamente ricorrenti, è nominato con la qualifica di giornaliero o diurnista e con trattamento per retribuzione ed aggiunta di famiglia stabilito a giornata in ragione di un trentesimo di quello fissato per il personale di cui al precedente comma.

Per i lavori da eseguirsi a cottimo il personale è assunto con la qualifica di cottimista ed il relativo compenso, complessivamente considerato, non può eccedere mensilmente la sola retribuzione stabilita dalla annessa tabella I per le corrispondenti categorie di personale.

Art. 5.

Qualora le disposizioni speciali, derogative al divieto sancito con l'art. 207 del R. decreto 11 novembre 1923-II, numero 2395, e successive modificazioni, di assumere personale non di ruolo, non determinino il quantitativo di tale personale che l'Amministrazione ha facoltà di assumere e mantenere in servizio per le diverse categorie di personale, la determinazione di detto quantitativo, con esclusione del personale a ferma temporanea, e la ripartizione di esso tra le categorie medesime, è fatta con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per le finanze.

Il quantitativo così stabilito è soggetto a revisione per periodi non superiori all'anno.

Art. 6.

Le assunzioni ed eventuali conferme in servizio del personale non di ruolo di cui all'art. 1 sono disposte, entro i limiti numerici fissati per ciascuna categoria ai sensi del precedente art. 5, con decreto Ministeriale, da rinnovarsi, se richiesto dalle esigenze dei servizi, all'inizio di ogni esercizio finanziario, quando non sia stabilito un periodo più breve.

Quando sia necessario per le particolari caratteristiche del servizio cui detto personale è adibito, i singoli Ministri possono, con proprio decreto, di concerto con quello per le finanze, delegare ai capi dei dipendenti uffici periferici l'assunzione, la conferma ed il licenziamento del personale medesimo, osservati, in ogni caso, i limiti suindicati.

Art. 7.

Il personale non di ruolo, comunque denominato, anche se assunto a contratto, chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o che contragga arruolamento volontario per anticipo degli obblighi medesimi, è ammesso a liquidare l'indennizzo che possa eventualmente competergli ai termini del R. decreto-legge 2 marzo 1924-II, n. 319, e dell'art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, e fruirà di preferenza nelle assunzioni che, nei limiti stabiliti ai sensi del precedente art. 5, l'Amministrazione disponga entro il triennio successivo al congedamento.

Nel caso di richiamo alle armi o nella M.V.S.N. per partecipare a corsi d'istruzione, manovre, esercitazioni e compiti analoghi, il personale non di ruolo è considerato in congedo e continua a fruire del trattamento civile per non oltre un mese, se trattasi di personale assunto con la qualifica di avventizio, e non oltre quindici giorni se assunto con quella di giornaliero o diurnista ovvero se assunto a ferma temporanea.

La corresponsione delle competenze civili non ha luogo qualora gli assegni militari, a titolo di stipendio o paga, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia o indennità di caro-viveri, eventualmente spettanti per la posizione di richiamato alle armi o nella M.V.S.N. siano di importo uguale o superiore a quelle civili; in caso contrario viene corrisposta la sola eccedenza delle competenze civili rispetto a quelle militari.

Il trattamento previsto dal secondo comma è applicabile anche in caso di partecipazione autorizzata a manifestazioni patriottiche, a congressi o a cerimonie di particolare importanza.

Art. 8.

Il servizio non di ruolo non conferisce alcun diritto a stabile collocamento.

Il personale non di ruolo, compreso quello assunto a contratto, può essere licenziato anche prima della scadenza del contratto o del termine fissato col decreto di nomina, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione per i seguenti motivi:

soppressione di uffici o riduzione di lavoro o di servizi;
inettitudine o scarso rendimento;
cattiva condotta morale o politica;
ragioni disciplinari.

Art. 9.

Sono conservati al personale civile non di ruolo, comunque denominato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti superiori a quelli complessivi previsti dal precedente art. 1, da esso eventualmente goduti alla data medesima.

L'eccedenza s'intende attribuita a titolo di assegno personale, riassorbibile negli eventuali aumenti della retribuzione o dell'aggiunta di famiglia, previste dal presente decreto, e cessa di essere dovuta nel caso che l'impiegato faccia passaggio ad altra Amministrazione.

Al personale non di ruolo assunto prima della emanazione del presente decreto per disimpegnare mansioni proprie delle categorie 1ª e 2ª di cui all'annessa tabella I, che non sia fornito del relativo titolo di studio, è conservata la denominazione con la quale venne assunto senza variazione del trattamento attualmente goduto se inferiore a quello rispettivamente stabilito per le categorie predette dal presente decreto, e salva, in caso diverso, l'applicazione del precedente secondo comma.

Il personale assunto prima della emanazione del presente decreto, per mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo *C*, per il quale non sia stato richiesto il titolo di studio previsto dal presente decreto all'atto dell'assunzione, può essere conservato in servizio con assegnazione alla categoria corrispondente alle dette mansioni, quando le abbia lodevolmente esercitate.

L'eliminazione del personale civile non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che risulti in eccedenza ai quantitativi da determinarsi ai sensi del precedente art. 5, verrà disposta a cominciare da quello non iscritto al P.N.F.

Art. 10.

I precedenti articoli non si applicano al personale salariato, agli insegnanti e al personale non di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, al personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena, nè a quello assunto in sostituzione di questo, alle religiose infermiere non di ruolo, al personale assunto a contratto per i servizi tecnici e speciali delle Colonie, al personale non di ruolo comunque assunto e denominato delle Ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e delle altre Aziende autonome di Stato e comunque ai personali non di ruolo il cui trattamento sia già fissato da apposite disposizioni.

Per le Amministrazioni statali con ordinamento autonomo i Ministri interessati sono però autorizzati ad emanare con propri decreti, di concerto col Ministro per le finanze, le disposizioni che riconoscessero necessarie per uniformare il trattamento del personale a contratto ed avventizio o giornaliero, da essi dipendente, alle condizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Art. 11.

Per l'ammissione ai pubblici concorsi da bandire non oltre il 31 dicembre 1939 per la nomina nei ruoli di personale civile delle Amministrazioni statali, esclusa quella delle Ferrovie dello Stato, si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, che alla data del presente decreto presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Le disposizioni predette sono applicabili anche ai concorsi già banditi alla data di pubblicazione del presente decreto per i quali alla data medesima non sia ancora scaduto il termine di presentazione delle domande. Ai fini esclusivi di questo comma, detto termine è prorogato al ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto qualora la scadenza sia anteriore a tale giorno.

Art. 12.

Per le assunzioni al grado iniziale dei ruoli di gruppo *C*, un decimo dei posti messi a concorso è riservato, nei concorsi pubblici di cui al precedente art. 11, al personale civile non di ruolo, esclusi i salariati, che alla data del presente decreto presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, con funzioni proprie del gruppo predetto, che possieda alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il titolo di studio prescritto per l'assunzione nel ruolo al quale ciascun concorso si riferisce e che nel concorso medesimo consegua l'idoneità.

I posti che nei concorsi di cui al precedente comma restino disponibili sulla quota riservata, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, ai reduci di guerra e agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, sono portati in aumento della predetta aliquota di un decimo, con che però l'aliquota medesima non si elevi complessivamente ad oltre un quinto dei posti messi a concorso.

Le nomine ai posti messi a concorso sono conferite nell'ordine di graduatoria formata in base alle votazioni riportate e con l'osservanza del disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125.

Il collocamento nel grado dodicesimo dei ruoli di gruppo *C*, da effettuare ai sensi dell'art. 12 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, e dell'art. 7 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27, nei riguardi degli ex combattenti, dei minorati per la causa nazionale e dei congiunti dei caduti in guerra o per la causa nazionale, che ottengano la nomina in attuazione del presente articolo, è disposto con riserva di anzianità a favore del personale cui spetti precedenza di nomina, in base alla graduatoria generale del concorso.

Per l'attuazione del presente articolo nei riguardi del personale femminile restano ferme le disposizioni del R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554.

Art. 13.

Le disposizioni degli articoli da 1 a 10 del presente decreto hanno vigore dal 1° gennaio 1937-XV, quelle degli articoli 11 e 12 dalla data di pubblicazione del decreto medesimo.

Con decreti del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze saranno emanate le norme esecutive, interpretative ed integrative eventualmente necessarie per l'applicazione degli articoli da 1 a 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo e il Ministro per le finanze sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 107. — MANCINI.

TABELLA I.

Tabella delle categorie e delle relative retribuzioni mensili del personale civile non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni statali escluse quelle con ordinamento autonomo.

	Retribuzione mensile
Categoria I. — Personale in possesso di diploma di laurea:	
a) se assunto per disimpegnare mansioni di carattere essenzialmente tecnico proprie dei ruoli di gruppo *A* con inizio di carriera al grado 10° o superiore	L. 850
b) se assunto per disimpegnare mansioni proprie dei ruoli di gruppo *A* con inizio di carriera al grado 11°	» 725
Categoria II. — Personale in possesso di diploma di scuola media di 2° grado assunto per disimpegnare mansioni esecutive di carattere tecnico, amministrativo o contabile proprie dei ruoli di gruppo *B*	» 600
Categoria III. — Personale in possesso di diploma di scuola media di 1° grado assunto per disimpegnare mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo *C*:	
a) se residente, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, nell'abitato principale di comuni con almeno 500.000 abitanti, o nelle Isole italiane dell'Egeo, in colonia o all'estero	» 450
b) se residente in altre località	» 360
Categoria IV. — Personale assunto per disimpegnare mansioni di fatica o comunque pertinenti ai ruoli del personale subalterno:	
a) se residente, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, nell'abitato principale di comuni con almeno 500.000 abitanti o nelle Isole italiane dell'Egeo o in colonia o all'estero	» 330
b) se residente in altre località	» 300

N.B. — Le misure suindicate sono al netto delle riduzioni sancite coi Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e comprensive degli aumenti stabiliti col R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA II.

Aggiunta di famiglia da corrispondere con le norme ed alle condizioni di cui alla legge 27 giugno 1929, n. 1047, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, al personale civile non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni statali escluse quelle con ordinamento autonomo.

A) Personale delle categorie 1ª, 2ª e 3ª, coniugato o vedovo con prole minorenne, mensili . . . . . . L. 50

Oltre alla quota complementare di L. 10 mensili per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre.

Per ogni figlio minorenne in più dei tre la quota complementare è di L. 20 mensili.

B) Personale della categoria 4ª, coniugato o vedovo con prole minorenne, mensili . . . . » 45

Oltre alla quota complementare di L. 8 mensili per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre.

Per ogni figlio minorenne in più dei tre la quota complementare è di L. 16 mensili.

N.B. — Le predette misure sono riducibili secondo le sedi ai termini delle disposizioni sopra indicate.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1937-XV, n. 101.

Determinazione del numero dei posti assegnati ai ruoli degli amministratori giudiziari di alcuni Tribunali del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti l'art. 1 della legge 10 luglio 1930, n. 995, l'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595, ed i Regi decreti 11 dicembre 1930, n. 1635, e 1° dicembre 1932, n. 1551;

Ritenuto che, in coincidenza con la ricostituzione dei ruoli degli amministratori giudiziari formati per i Tribunali sotto indicati in dipendenza dei decreti del Ministro Guardasigilli del 10 e 12 marzo 1932, va riveduto il numero dei posti assegnati a ciascuno dei ruoli medesimi;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata l'unita tabella (allegato *A*) vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per la grazia e giustizia, con la quale è determinato il numero degli amministratori giudiziari assegnato a ciascun ruolo presso il Tribunale di Cagliari, Lanusei, Nuoro, Oristano, Sassari, Tempio Pausania, Genova, Massa, San Remo, Savona, La Spezia, Messina, Patti e Reggio Calabria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 97. — MANCINI.

TABELLA (Allegato *A*).

Cagliari	20	Massa	22
Lanusei	3	San Remo	12
Nuoro	5	La Spezia	20
Oristano	4	Savona	18
Sassari	12	Messina	45
Tempio Pausania	4	Patti	4
Gevova	150	Reggio Calabria	18

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1937-XV, n. 102.

Disposizioni concernenti il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque nel territorio dello Stato arruola o compie operazioni dirette ad arruolare o a favorire l'arruolamento di persone per prestare servizio in forze combattenti in Spagna, nei possedimenti spagnuoli o nella zona spagnuola del Marocco, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

È punito con la reclusione da tre mesi ad un anno chiunque accetta di prestare servizio in forze combattenti nei territori indicati nel comma precedente.

Per i delitti preveduti in questo articolo si procede senza che occorra l'autorizzazione prescritta nell'art. 313 del Codice penale.

Art. 2.

Il Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per gli affari esteri, è autorizzato a emanare norme per impedire il transito o la partenza di persone che intendano prestare servizio in forze combattenti nei territori indicati nell'art. 1.

Per le contravvenzioni alle norme suddette potranno essere stabilite delle pene non superiori a 6 mesi di arresto e a L. 3000 di ammenda.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'interno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente resta incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — CIANO.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 118. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1937-XV.

Data di entrata in vigore del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, concernente il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
E PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, contenente disposizioni circa il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna;

Decreta:

Il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, entra in vigore il 20 febbraio 1937-XV.

Roma, addì 19 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la grazia e giustizia
SOLMI.

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

(509)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 3 febbraio 1937-XV.

Nomina dell'avv. Giuseppe Grassia a membro del Comitato tecnico corporativo per lo studio dei problemi relativi alla distribuzione funzionale e territoriale degli organi di credito.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 4 gennaio 1937, con il quale l'avvocato Giuseppe Grassia, fiduciario nazionale dell'Associazione fascista del pubblico impiego, è stato nominato membro della Corporazione della previdenza e del credito, in rappresentanza dei dipendenti da istituti di credito di diritto pubblico;

Vista la designazione del Partito Nazionale Fascista per la nomina dell'avv. Giuseppe Grassia a membro del Comitato tecnico corporativo per lo studio dei problemi relativi alla distribuzione funzionale e territoriale degli organi di credito, in sostituzione dell'on. Domenico Sciarra;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Grassia, membro della Corporazione della previdenza e del credito, è nominato membro del Comitato tecnico corporativo per lo studio dei problemi relativi alla distribuzione funzionale e territoriale degli organi di credito, in sostituzione dell'on. Domenico Sciarra, che cessa da tale carica.

Roma, addì 3 febbraio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(491)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 febbraio 1937-XV.

Trasferimento nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute dei vincitori del concorso interno indetto fra impiegati di altre Amministrazioni dello Stato, dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero e dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187;

Visto il proprio decreto 16 agosto 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1936, che indice il concorso per il trasferimento nel ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, di impiegati di altre Amministrazioni statali e dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero e dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;

Viste le domande dei concorrenti;

Viste le decisioni della Commissione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656 suddetto;

Decreta:

A decorrere dal 16 febbraio 1937-XV, i seguenti impiegati sono trasferiti nel ruolo organico dell'Amministrazione centrale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, di cui alla tabella *A*, annessa al R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, nei gradi, con la qualifica e con lo stipendio e supplemento di servizio attivo a fianco di ciascuno indicati:

Gruppo A.

COGNOME E NOME	Grado	Stipendio e supplemento di servizio attivo della legge 27-6-29 n. 1042	del R.D.L. 20-11-30 n. 1491	del R.D.L. 14-4-34 n. 561	del R.D.L. 24-9-36 n. 1719
1 Accarino Vincenzo	6° Capo Div.	25.000 —	22.000 —	19.360 —	20.908, 80
	s. a.	7.000 —	6.160 —	5.420, 80	5.854, 46
2 Ferrante Umberto	»	22.000 —	19.360 —	17.036, 80	18.399, 74
	s. a.	7.000 —	6.160 —	5.420, 80	5.854, 46
1 Bernasconi Giovanni	7° Capo Sez.	19.000 —	16.720 —	15.048 —	16.251, 84
	s. a.	5.200 —	4.576 —	4.118, 40	4.447, 87
2 Marzano Carlo	»	19.000 —	16.720 —	15.048 —	16.251, 84
	s. a.	5.200 —	4.576 —	4.118, 40	4.447, 87
3 Caruso Giacomo	»	19.000 —	16.720 —	15.048 —	16.251, 84
	s. a.	5.200 —	4.576 —	4.118, 40	4.447, 87
1 Salabelle Attilio	8° Cons.	16.700 —	14.696 —	13.520, 32	14.601, 94
	s. a.	3.700 —	3.256 —	2.995, 52	3.235, 16
2 Giammusso Lorenzo	»	16.700 —	14.696 —	13.520, 32	14.601, 94
	s. a.	3.700 —	3.256 —	2.995, 52	3.235, 16
3 Grapputo Lorenzo	»	16.700 —	14.696 —	13.520, 32	14.601, 94
	s. a.	3.700 —	3.256 —	2.995, 52	3.225, 16
4 Genovese Vincenzo	»	16.700 —	14.696 —	13.520, 32	14.601, 94
	s. a.	3.700 —	3.256 —	2.995, 52	3.235, 16
1 Stabile Anacleto	9° Pr. Segr.	15.900 —	13.992 —	12.872, 64	13.902, 45
	s. a.	3.000 —	2.640 —	2.428, 80	2.623, 10
2 Tamponi Renato	»	15.000 —	13.200 —	12.144 —	13.115, 52
	s. a.	3.000 —	2.640 —	2.428, 80	2.623, 10
3 Vitelli Benedetto	»	15.000 —	13.200 —	12.144 —	13.115, 52
	s. a.	3.000 —	2.640 —	2.428, 80	2.623, 10
4 Canzoneri Salvatore	»	15.000 —	13.200 —	12.144 —	13.115, 52
	s. a.	3.000 —	2.640 —	2.428, 80	2.623, 10
5 Turano Francesco	»	15.000 —	13.200 —	12.144 —	13.115, 52
	s. a.	3.000 —	2.640 —	2.428, 80	2.623, 10
6 Roselli Antonio	»	15.000 —	13.200 —	12.144 —	13.115, 52
	s. a.	3.000 —	2.640 —	2.428, 80	2.623, 10
7 Marra Eugenio	»	14.400 —	12.672 —	11.658, 24	12.590, 90
	s. a.	3.000 —	2.640 —	2.428, 80	2.623, 10
8 Miozzi Beniamino	»	14.400 —	12.672 —	11.658, 24	12.590, 90
	s. a.	3.000 —	2.640 —	2.428, 80	2.623, 10
9 Capece Minutolo Ferdinando	»	14.400 —	12.672 —	11.658, 24	12.590, 90
	s. a.	3.000 —	2.640 —	2.428, 80	2.623, 10
10 Timarco Domenico	»	14.400 —	12.672 —	11.658, 24	12.590, 90
	s. a.	3.000 —	2.640 —	2.428, 80	2.623, 10
1 Vogliolo Vincenzo (a)	10° Pr. Segr.	12.200 —	10.736 —	9.877, 12	10.667, 29
	s. a.	2.200 —	1.936 —	1.781, 12	1.923, 61
2 Altomare Giuseppe (a)	»	12.200 —	10.736 —	9.877, 12	10.667, 29
	s. a.	2.200 —	1.936 —	1.781, 12	1.923, 61

(a) Con riserva di anzianità.

COGNOME E NOME	Grado	Stipendio e supplemento di servizio attivo della legge 27-6-29 n. 1047	del R.D.L. 20-11-30 n. 1491	del R.D.L. 14-4-34 n. 561	del R.D.L. 24-9-36 n. 1719
3 Campbell Eugenio (a)	10° Segret.	12.200 —	10.736 —	9.877, 12	10.667, 29
	s. a.	2.200 —	1.936 —	1.781, 12	1.923, 61
4 Columba Ettore (a)	»	12.200 —	10.736 —	9.877, 12	10.667, 29
	s. a.	2.200 —	1.936 —	1.781, 12	1.923, 61
5 Franchi Marino (a)	»	12.200 —	10.736 —	9.877, 12	10.667, 29
	s. a.	2.200 —	1.936 —	1.781, 12	1.923, 61
1 Argirò Renato Luigi	11° V. Segr.	9.300 —	8.184 —	7.692, 96	8.308, 40
	s. a.	1.800 —	1.584 —	1.488, 96	1.608, 08

(a) Con riserva di anzianità.

Gruppo C.

COGNOME E NOME	Grado	della legge 27-6-29 n. 1047	del R.D.L. 20-11-30 n. 1491	del R.D.L. 14-4-34 n. 561	del R.D.L. 24-9-36 n. 1719
1 Ottaviani Cesare	10° Pr. Arch.	10.500 —	9.240 —	8.685, 80	9.380, 45
	s. a.	2.200 —	1.936 —	1.819, 84	1.965, 43
2 Fusciello Everardo	»	10.500 —	9.240 —	8.685, 80	9.380, 45
	s. a.	2.200 —	1.936 —	1.819, 84	1.965, 43
3 Gioia Leonardo	»	10.000 —	8.800 —	8.272 —	8.933, 76
	s. a.	2.200 —	1.936 —	1.819, 84	1.965, 43
4 Saraceni Orlando	»	10.000 —	8.800 —	8.272 —	8.933, 76
	s. a.	2.200 —	1.936 —	1.819, 84	1.965, 43
5 De Paulis Pasquale	»	10.000 —	8.800 —	8.272 —	8.933, 76
	s. a.	2.200 —	1.936 —	1.819, 84	1.965, 43
1 Sabato Gustavo	11° Archiv.	8.000 —	7.040 —	6.617, 60	7.147, 01
	s. a.	1.800 —	1.584 —	1.488, 96	1.608, 08
2 Campodonico Umberto	»	8.000 —	7.040 —	6.617, 60	7.147, 01
	s. a.	1.800 —	1.584 —	1.488, 96	1.608, 08
3 Greco Michele	»	8.000 —	7.040 —	6.617, 60	7.147, 01
	s. a.	1.800 —	1.584 —	1.488, 96	1.608, 08
4 Pimpinelli Silvio	»	7.300 —	6.424 —	6.038, 56	6.521, 64
	s. a.	1.800 —	1.584 —	1.488, 96	1.608, 08
5 Santamaria Arminio	»	7.300 —	6.424 —	6.038, 56	6.521, 64
	s. a.	1.800 —	1.584 —	1.488, 96	1.608, 08
1 Laviola Angelo	12° Appl.	6.500 —	5.720 —	5.376, 80	5.806, 94
	s. a.	1.500 —	1.320 —	1.240, 80	1.340, 06
2 Gualandri Vittorio	»	6.500 —	5.720 —	5.376, 80	5.806, 94
	s. a.	1.500 —	1.320 —	1.240, 80	1.340, 06
3 Armellani Vincenzo	»	6.500 —	5.720 —	5.376, 80	5.806, 94
	s. a.	1.500 —	1.320 —	1.240, 80	1.340, 06
4 Oggiano Vincenzo	»	6.900 —	6.072 —	5.707, 68	6.124, 29
	s. a.	1.500 —	1.320 —	1.240, 80	1.340, 06
	assegno personale				149, 45
5 Fortini Giocondo	»	5.900 —	5.192 —	4.880, 48	5.270, 92
	s. a.	1.500 —	1.320 —	1.240, 80	1.340, 06

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1937 - Anno XV

p. *Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato*: GUARNERI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1937 - Anno XV Registro n. 1 Scambi e Valute, foglio n. 92. — GUALTIERI.

(494)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1937-XV.

Nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 54 del predetto regolamento;

Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi già indetti per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nelle singole provincie del Regno, sono costituite come appresso:

1. — *Per la provincia di Bergamo*:

Presidente: Bonfiglio dott. Aldo, vice prefetto.

Membri: Cesari dott. Luigi, medico provinciale da Trento; Gastaldi prof. Giuseppe, primario medico dell'ospedale; Zaccarini prof. Giacomo, primario chirurgo dell'ospedale; Brigatti dott. Francesco, medico condotto.

Segretario: Patrelli dott. Buonaventura, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

2. — *Per la provincia di Brescia*:

Presidente: Verlicchi dott. Ugo, vice prefetto.

Membri: Caporali dott. Mario, medico provinciale; Baratozzi prof. dott. Ugo, docente in clinica medica; Pignatti prof. dott. Augusto, docente in clinica chirurgica; Rizzo dott. Antonio, medico condotto.

Segretario: Bocchini dott. Gastone, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

3. — *Per la provincia di Catania*:

Presidente: Tomaselli dott. Placido, vice prefetto.

Membri: Ronca dott. Rocco, medico provinciale; Greco prof. Francesco, docente in patologia chirurgica; Introzzi prof. Paolo, ordinario di patologia medica; Vacca dott. Alfredo, medico condotto.

Segretario: Mazza dott. Luigi, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

4. — *Per la provincia di Como*:

Presidente: Frattaroli dott. Maria Filippo, vice prefetto.

Membri: Solimena dott. Giovanni, medico provinciale; Barazzoni prof. Carlo, docente in clinica medica; Pensa prof. Gennaro, docente in clinica chirurgica; Cornelio dott. Camillo, medico condotto.

Segretario: Cavallaro dott. Pietro, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

5. — *Per la provincia di Cosenza*:

Presidente: Dau dott. Michelino, vice prefetto.

Membri: Sica dott. Mario, medico provinciale; Falcone dott. Roberto, docente di clinica chirurgica, direttore dell'Ospedale civile; Polito dott. Giuseppe, docente di patologia medica; Tucci dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario: Pani dott. Giuseppe, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

6. — *Per la provincia di Cuneo*:

Presidente: Cibrario dott. Guido, vice prefetto.

Membri: Gustinelli dott. Carlo, medico provinciale; Zuccola prof. Pier Francesco, docente in patologia medica; Delfino prof. Eugenio, docente in patologia chirurgica; Goletti dott. Massimo, medico condotto.

Segretario: Rossini dott. Roberto, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

7. — *Per la provincia di Genova*:

Presidente: Bellei dott. Lodovico, vice prefetto.

Membri: Siacci dott. Ugo, medico provinciale; Sabatini dott. Giuseppe, docente in clinica medica; Giavotto dottor Giuseppe, libero docente in ostetricia; Patroni dott. Ettore, medico condotto.

Segretario: Pasino dott. Giuseppe, primo segretario nell'Amministrazione dell''interno.

8. — *Per la provincia di Milano*:

Presidente: Sechi dott. Giacomo, vice prefetto.

Membri: Piccininni dott. Francesco, medico provinciale; Castiglioni prof. Giovanni, direttore dell'Istituto di patologia chirurgica; Nasso prof. Ivo, titolare di clinica pediatrica; Spina dott. Ugo, medico condotto.

Segretario: Di Bona dott. Giuseppe, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

9. — *Per la provincia di Napoli*:

Presidente: Trifuoggi dott. Nicola, vice prefetto.

Membri: Brigida dott. Paolo, medico provinciale; Sorrentino prof. Urbano, docente in semiotica medica; Biondi prof. Giuseppe, docente in clinica chirurgica; De Lillo Arturo, medico condotto.

Segretario: Delli Santi marchese Luigi, consigliere Amministrazione interno.

10. — *Per la provincia di Pavia*:

Presidente: Cobianchi dott. Giuseppe, vice prefetto.

Membri: Ghiglione dott. Giancarlo, medico provinciale; Villa prof. Luigi, docente in patologia medica; Morone prof. Giovanni, docente in clinica chirurgica; Branchini dott. Franco, medico condotto.

Segretario: Cupaiolo dott. Nicola, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

11. — *Per la provincia di Perugia*:

Presidente: Bianco dott. Guglielmo, vice prefetto.

Membri: Bochicchio dott. Antonio, medico provinciale; Silvestrini prof. Raffaello, ordinario clinica medica; Ceccarelli prof. Galeno, ordinario clinica chirurgica; Nicchiarelli dott. Chiarello, medico condotto.

Segretario: Bruschelli dott. Ernesto, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

12. — *Per la provincia di Pesaro*:

Presidente: Azzariti dott. Evelino, vice prefetto.

Membri: Santelmo dott. Callisto, medico provinciale; Sirolli prof. Mario, docente patologia chirurgica; Spanio professor Angelo, docente in clinica medica; Ginevri dott. Paolo, medico condotto.

Segretario: Novello dott. Alberto, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

13. — *Per la provincia di Pisa*:

Presidente: Donadu dott. Angelo, vice prefetto.

Membri: Pasero dott. Costantino, medico provinciale; Galdi prof. Francesco, ordinario di clinica medica; Martelli prof. Dino, primario chirurgo Ospedale Pisa; Iacopini dottor Gualberto, medico condotto.

Segretario: Marchioni dott. Gildo, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

14. — *Per la provincia di Torino*:
Presidente: Marongiu dott. Giov. Battista, vice prefetto.
Membri: Garofani dott. Giulio, medico provinciale; Uffreduzzi prof. Ottorino, direttore della Clinica chirurgica dell'Università; Gamma prof. Carlo, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università; Giani dott. Enrico, medico condotto.
Segretario: Marchegiano dott. Silvio, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

15. — *Per la provincia di Udine*:
Presidente: Froggio dott. Guglielmo, vice prefetto.
Membri: Abate dott. Alberto, medico provinciale; Varisco prof. Azzo, docente in clinica medica; Dell'Acqua professor Ugo, docente in clinica chirurgica; Simonetti dott. Alvio, medico condotto.
Segretario: Mollo dott. Domenico, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

16. — *Per le provincie di*: *Alessandria - Asti (sede Alessandria)*:
Presidente: Richard dott. Annibale, vice prefetto.
Membri: Monti dott. Giuseppe, medico provinciale; Finzi dott. Otello, docente in patologia chirurgica; Pezzali professor Giulio, docente in patologia medica; Alzona Vittorio Cesare, medico condotto.
Segretario: Li Gotti dott. Salvatore, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

17. — *Per le provincie di*: *Ancona - Macerata - Ascoli Piceno (sede Ancona)*:
Presidente: Marcellini dott. Roberto, vice prefetto.
Membri: Clemente dott. Antonio, medico provinciale; Baccarani prof. Umberto, docente patologia medica; Baroni prof. Benigno, primario chirurgo ospedale; Occhipinti dottor Rosario, medico condotto.
Segretario: Maccaferri dott. Luigi, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

18. — *Per le provincie di*: *Bologna - Forlì - Ferrara - Lucca (Sede Bologna)*:
Presidente: Guerra dott. Antonio, vice prefetto.
Membri: Addarii dott. Francesco, medico provinciale; Lanzerini prof. Arturo, docente in clinica medica; Tinozzi prof. Francesco Paolo, docente in patologia chirurgica; Berti dott. Giovanni, medico condotto.
Segretario: Santoro dott. Nicola, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

19. — *Per le provincie di*: *Bolzano - Verona - Trento (sede Bolzano)*:
Presidente: Rapisarda dott. Salvatore, vice prefetto.
Membri: Pugliese dott. Alessandro, medico provinciale; Bidoli dott. Giovanni, primario ginecologo ospedale; Cevolotto dott. Giorgio, primario medico ospedale Bolzano; De Bosio dott. Giuseppe, medico condotto.
Segretario: Alfano dott. Giuseppe, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

20. — *Per le provincie di*: *Cagliari - Nuoro (sede Cagliari)*:
Presidente: Cadelo dott. Simone, vice prefetto.
Membri: Pandolfini dott. Vittorio, medico provinciale; Tusceddu prof. Efisio Giuseppe, docente in patologia medica; Putzu dott. Francesco, docente clinica chirurgica; Pala dott. Luigi, medico condotto.
Segretario: Gina dott. Giuseppe, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

21. — *Per le provincie di*: *Chieti - Teramo (sede Chieti)*:
Presidente: Sarno dott. Vincenzo, vice prefetto.
Membri: Clerico dott. Vincenzo, medico provinciale; Marinacci prof. Sartorio, docente clinica chirurgica; Natali prof. Augusto, docente patologia medica; De Lollis dottor Ottavio, medico condotto.
Segretario: Tino dott. Mario, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

22. — *Per le provincie di*: *Foggia - Campobasso - Potenza - Lecce (Sede Foggia)*:
Presidente: Pace dott. Cesare, vice prefetto.
Membri: Canaperia dott. Giovanni, medico provinciale; Lucibelli dott. Giuseppe, docente clinica medica; Colorni prof. Carlo, ostetrico ginecologico; De Mauro Alessandro, medico condotto.
Segretario: D'Errico dott. Pasquale, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

23. — *Per le provincie di*: *Messina - Reggio Calabria (Sede Messina)*:
Presidente: Pironti dott. Alfonso, vice prefetto.
Membri: Ferrara dott. Vincenzo, medico provinciale; Marino prof. Salvatore, docente in patologia medica; Pennisi prof. Alessandro, primario chirurgo ospedale; Tomaselli dott. Giovanni, medico condotto.
Segretario: Rizzo dott. Pietro, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

24. — *Per le provincie di*: *Novara - Vercelli (sede Novara)*:
Presidente: Campanelli dott. Domenico, vice prefetto.
Membri: De Socio dott. Giuseppe, medico provinciale; Cipollino prof. dott. Ottavio, docente in patologia chirurgica; Pietra prof. dott. Paolo, docente in patologia medica; Dosi dott. Nino, medico condotto.
Segretario: Prestamburgo dott. Carlo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

25. — *Per le provincie di*: *Padova - Mantova (sede Padova)*:
Presidente: Vandelli dott. Ermindo, vice prefetto.
Membri: Carriero dott. Leonardo, medico provinciale; Oselladore prof. Guido, docente in clinica chirurgica; Pari prof. Giulio Andrea, ordinario patologia medica; Pinotti dott. Cesare, medico condotto.
Segretario: Sortini del Giulio dott. Franco, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

26. — *Per le provincie di*: *Palermo - Trapani (sede Palermo)*:
Presidente: Parisi dott. Umberto, vice prefetto.
Membri: Calamida dott. Enrico, medico provinciale; Ascoli prof. Maurizio, direttore clinica medica; Scaglione prof. Salvatore, direttore clinica ostetrica; Narvaro dottor Giovanni, medico condotto.
Segretario: Rotigliano dott. Edoardo, consigliere Prefettura.

27. — *Per le provincie di*: *Piacenza - Parma - Reggio E. - Modena (sede Piacenza)*:
Presidente: Nuvolone avv. Francesco, vice prefetto.
Membri: Angelini dott. Carlo Alberto, medico provinciale: Esposito prof. Alessandro, docente in patologia medica; Vecchi prof. Arnaldo, docente in patologia chirurgica; Motti dott. Alessandro, medico condotto.
Segretario: Santoliquido dott. Tommaso, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

28. — *Per le provincie di*: *Roma - Viterbo - Terni - Frosinone (sede Roma)*:
Presidente: Massa dott. Giuseppe, vice prefetto.
Membri: Frongia dott. Ermenegildo, medico provinciale; Antonucci prof. Cesare, primario chirurgo ospedale Littorio; Cherubini prof. Lorenzo, docente patologia medica; Cochetti dott. Luigi, medico condotto.
Segretario: Sganga dott. Santi, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

29. — *Per le provincie di*: *Rovigo - Treviso - Venezia - Pola* (*sede Rovigo*):

Presidente: Marolla dott. Otto, vice prefetto.

Membri: Savinetti dott. Alfonso, medico provinciale; Carraro prof. Arturo, primario chirurgo dell'ospedale; Avezzù prof. Guido, primario medico dell'ospedale; Broglio dott. Guido, medico condotto.

Segretario: Rizzoli dott. Angelo, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

30. — *Per le provincie di*: *Salerno - Avellino - Benevento* (*sede Salerno*):

Presidente: Casale dott. Guglielmo, vice prefetto.

Membri: Fiore dott. Vito, medico provinciale; Lettieri prof. Raffaele, docente chirurgia e direttore ospedali riuniti di Salerno; Pepe dott. Guglielmo, primario medico ospedali riuniti di Salerno; Pisapia dott. Giovanni, medico condotto.

Segretario: Tempesta dott. Vincenzo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

31. — *Per le provincie di*: *Siena - Pistoia - Firenze* (*sede Siena*):

Presidente: Busseti dott. Stefano, vice prefetto.

Membri: Giraldi dott. Enea, medico provinciale; Romani prof. Dario, docente patologia medica; Bolognesi prof. Giuseppe, direttore clinica chirurgica; Tozzi dott. Gino, medico condotto.

Segretario: Vegni dott. Mario, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

32. — *Per le provincie di*: *Siracusa - Agrigento - Caltanissetta* (*sede Siracusa*):

Presidente: Azzaro dott. Salvatore, vice prefetto.

Membri: Purpura dott. Giuseppe, medico provinciale; Di Guglielmo dott. Giovanni, direttore clinica medica; Pacetti prof. Giovanni, docente clinica chirurgica; Delitala dottor Alberto, medico condotto.

Segretario: Palmeri dott. Salvatore, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Le Commissioni giudicatrici inizieranno in tutto il Regno i loro lavori a decorrere dal 1° aprile 1937-XV nelle sedi in cui sono state costituite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo di tutte le Prefetture interessate.

Roma, addì 16 febbraio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(481)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1937-XV.

Nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di veterinario condotto.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 54 del predetto regolamento;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi, già indetti per il conferimento dei posti di veterinario condotto, vacanti nelle singole provincie alla data del 30 novembre 1935, sono costituite come appresso:

1). Per le provincie di Belluno, Bergamo, Brescia, Piacenza, Reggio Emilia, Trento, Treviso (sede Bologna):

Presidente: Militello dott. Francesco, vice prefetto.

Membri: Alfieri dott. Francesco, veterinario provinciale; Lanfranchi prof. Alessandro, docente in clinica medica veterinaria; Montroni prof. Luigi, docente in patologia generale ed anatomia patologica; Davalli dott. Pacifico, veterinario condotto.

Segretario: Cappellini dott. Lino, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

2). Per le provincie di Cagliari, Cremona, Ferrara, Genova, Mantova, Nuoro, Parma, Pisa, Sassari, Siena, Torino (sede Pisa):

Presidente: Pellegrini dott. Ernesto, vice prefetto.

Membri: Tuci dott. Aldo, veterinario provinciale; Rook prof. Ottorino, docente in clinica medica veterinaria; Macchioni prof. Igino, docente in patologia generale ed anatomia patologica; Sestini dott. Mario, veterinario condotto.

Segretario: Ponzano dott. Carlo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

3). Per le provincie di Ascoli, Macerata, Perugia, Pesaro, Roma, Terni, Viterbo (sede Perugia):

Presidente: Bianco dott. Guglielmo, vice prefetto.

Membri: Schiavelli dott. Arturo, veterinario provinciale; Messieri prof. Albino, docente in clinica medica veterinaria; Nai prof. Dino, docente in patologia generale ed anatomia patologica; Figoia dott. Giovanni, veterinario condotto.

Segretario: D'Alena dott. Nicola, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

4). Per le provincie di Avellino, Campobasso, Lecce, Matera, Messina, Palermo, Potenza (sede Napoli):

Presidente: Palmieri dott. Luigi, vice prefetto.

Membri: Manna dott. Giovanni, veterinario provinciale; Cremona prof. Pietro, docente in clinica medica veterinaria; Colella prof. Cataldo, docente in patologia generale ed anatomia patologica; D'Onofrio dott. Vincenzo, veterinario condotto.

Segretario: Parise dott. Ciro, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Le Commissioni giudicatrici inizieranno in tutto il Regno i loro lavori a decorrere dal 1° aprile 1937-XV nelle sedi in cui sono state costituite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo di tutte le Prefetture interessate.

Roma, addì 16 febbraio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(482)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1937-XV.

Nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di levatrice condotta.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 54 del predetto regolamento;

Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi già indetti per il conferimento dei posti di levatrice condotta, vacanti nelle singole Provincie del Regno alla data del 30 novembre 1935, sono costituite come appresso:

1). Per le provincie di Alessandria, Cuneo, Genova, Novara, Torino, Vercelli (sede Torino):

Presidente: Scozzarella dott. Stefano, vice prefetto.

Membri: Garofani dott. Giulio, medico provinciale; Cova prof. Ercole, docente universitario in ostetricia; Porcaro prof. Diego, docente universitario in ostetricia; Bernardi De Poj Teresa, levatrice condotta.

Segretario: Prosperi dott. Simone, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

2). Per le provincie di Bergamo, Como, Milano, Pavia, Sondrio (sede Milano):

Presidente: Ausiello dott. Roberto, vice prefetto.

Membri: Piccininni dott. Francesco, medico provinciale; Malcovati prof. Piero, docente universitario in ostetricia; Mirto prof. Francesco, docente universitario in ostetricia; Muratori Teresa, levatrice condotta.

Segretario: Abbrescia dott. Nicola, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

3). Per le provincie di Bolzano, Brescia, Mantova, Trento, Verona, Vicenza (sede Brescia):

Presidente: Pascucci dott. Renato, vice prefetto.

Membri: Caporali dott. Mario, medico provinciale; Dossena prof. Gaetano, docente universitario in ostetricia; Materzanini dott. Augusto, libero esercente specializzato in ostetricia; Valentini Rosina, levatrice condotta.

Segretario: D'Austria dott. Alfredo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

4). Per le provincie di Belluno, Padova, Pola, Rovigo, Treviso, Udine, (sede Udine):

Presidente: Laura dott. Giov. Battista, vice prefetto.

Membri: Abate dott. Alberto, medico provinciale; Santi prof. Emilio, docente universitario in ostetricia; Domingo dott. Carlo, libero esercente specializzato in ostetricia; Zearo Fantuzzi Giovanna, levatrice condotta.

Segretario: Forte dott. Giuseppe, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

5). Per le provincie di Bologna, Firenze, Lucca, Perugia, Piacenza, Reggio Emilia, Siena (sede Firenze):

Presidente: Mazzolani dott. Ugo, vice prefetto.

Membri: Franchetti dott. Augusto, medico provinciale; Ferroni prof. Ersilio, docente universitario in ostetricia; Abbruzzese prof. Giuseppe, docente universitario in ostetricia; Cavazzi Ballati Argia, levatrice condotta.

Segretario: Bassi dott. Giovanni, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

6). Per le provincie di Ancona, Ascoli, Cagliari, Chieti, Frosinone, Macerata, Pesaro, Roma, Terni, Viterbo (sede Roma):

Presidente: Carta avv. Mario, consigliere di prima classe nell'Amministrazione dell'interno.

Membri: Frongia dott. Ermenegildo, medico provinciale; Gaifami prof. Paolo, docente universitario in ostetricia; Caravani prof. Luigi, primario di ospedale in reparto d'ostetricia; Bruti Clotilde, levatrice condotta.

Segretario: Bartalini avv. Guido, consigliere nell'Amministrazione dell'interno.

7). Per le provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Foggia, Lecce, Matera, Napoli, Potenza, Salerno, (sede Napoli):

Presidente: Chiariotti dott. Pietro, vice prefetto.

Membri: Brigida dott. Paolo, medico provinciale; Cappellani prof. Salvatore, docente universitario in ostetricia; Pianese prof. Francesco, docente universitario in ostetricia; Leonetti Immacolata, levatrice condotta.

Segretario: Angela dott. Plinio, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

8). Per le provincie di Agrigento, Catania, Cosenza, Messina, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani (sede Palermo):

Presidente: De Maria dott. Enrico, vice prefetto.

Membri: Calamida dott. Enrico, medico provinciale; Scaglione prof. Salvatore, docente universitario in ostetricia; Zancla prof. Luigi, docente universitario in ostetricia; Cusimano Giuseppina, levatrice condotta.

Segretario: Giorgianni dott. Franco, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Le Commissioni giudicatrici inizieranno in tutto il Regno i loro lavori a decorrere dal 1° aprile 1937-XV nelle sedi in cui sono state costituite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo di tutte le Prefetture interessate.

Roma, addì 16 febbraio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(483)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 38

Media dei cambi e dei titoli

del 17 febbraio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,07
Francia (Franco)	88,50
Svizzera (Franco)	432,50
Argentina (Peso carta)	5,74
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,2050
Cecoslovacchia (Corona)	66,24
Danimarca (Corona)	4,1550
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,0770
Olanda (Fiorino)	10,3850
Polonia (Zloty)	360,15
Svezia (Corona)	4,7985
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,0264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,75
Id. 3,50 % (1902)	71,425
Id. 3,00 % (Lordo)	55,20
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,325
Rendita 5 % (1935)	91,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,175
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,45
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,475
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,925
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,925
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,975

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento della Società cooperativa « Fra piccoli proprietari cassonieri » con sede in Parma.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la società cooperativa « Fra piccoli proprietari cassonieri », con sede in Parma costituita il 21 maggio 1934, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese della presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(463)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del direttore generale del Monte dei Paschi di Siena.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto l'art. 21 dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di diritto pubblico con sede in Siena;

Vista la deliberazione presa dalla Deputazione amministratrice di detto Istituto in data 28 dicembre 1936-XV;

Nomina

il comm. avv. Aristide Griccioli a direttore generale del Monte dei Paschi di Siena.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 16 febbraio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(504)

CONCORSI

MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA

Proroga del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a n. 7 posti di addetto stampa presso le Regie rappresentanze diplomatiche all'estero (gruppo A).

IL MINISTRO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA

Visto il proprio decreto in data 23 novembre 1936-XV, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre successivo (registro n. 1 Stampa e Propaganda, foglio n. 204), col quale è stato indetto un concorso per titoli ed esame a sette posti di addetto stampa presso le Regie rappresentanze diplomatiche all'estero (gruppo A);

Ritenuta la necessità di prorogare per giustificate esigenze amministrative la data stabilita per la presentazione delle domande;

Decreta:

Il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso sopraindicato è protratto al 15 marzo 1937-XV.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: ALFIERI.

(495)

REGIA PREFETTURA DI NAPOLI

Approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a posti di veterinari condotti e consorziali della provincia di Napoli, vacanti alla data del 30 aprile 1935-XIII;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a cinque posti vacanti di veterinario condotto e consorziale nella provincia di Napoli:

1) Dott. Schiavo Raffaele, punti 18,33/50; 2) Dott. Spilimbergo Giuseppe, punti 18,11/50; 3) Dott. Baccani Raul, punti 15,15/50; 4) Dottor Martone Nicola, punti 12,55/50; 5) Dott. Scalfari Vincenzo, punti 12,44/50; 6) Dott. Pacifici Mario, punti 12,33/50; 7) Dott. Giudice Roberto, punti 12,22/50; 8) Dott. Petrillo Battista Salvatore, punti 12,00/50; 9) Dott. Grazietti Gino, punti 11,88/50; 10) Dott. Rocco Vincenzo, punti 11,77/50;

11) Dott. De Carolis Luigi, punti 11,11/50; 12) Dottor Cigogna Cicognola Lino, punti 10,88/50; 13) Dott. Salomone Biagio, punti 10,77/50; 14) Dott. Vesce Luigi, punti 10,22/50; 15) Dott. Rafti Luigi, p. 10,11/50; 16) Dott. Madonna Salvatore, punti 10,06/50; 17) Dott. Capaldo Antonio, punti 10,00/50; 18) Dott. Ruggiero Sinibaldo, punti 9,88/50; 19) Dott. Lisanti Francesco, punti 9,77/50; 20) Dott. Mascaro Tommaso, punti 9,66/50;

21) Dott. Cargnel Antonio, punti 9,44/50; 22) Dott. Giunti Pasquale, punti 9,33/50; 23) Dott. Triglia Enrico, punti 9,22/50, 24) Dottor Sarro Michele, punti 9,00/50; 25) Dott. Ferraro Alberto, punti 8,77/50; 26) Dott. De Lucia Eduardo, punti 8,55/50; 27) Dott. Lancieri Filippo, punti 8,33/50; 28) Dott. Di Lella Filippo, punti 8,00/50; 29) Dott. Lorusso Giuseppe, punti 7,77/50; 30) Dott. Piccirillo Francesco, punti 7,00/50;

31) Dott. Laudisio Nicola, punti 6,88/50; 32) Dott. Cortese Francesco, punti 6,66/50; 33) Dott. Margherita Giovanni, punti 6,33/50; 34) Dott. Montuoro Giuseppe, punti 6,22/50; 35) Dott. Affinito Nunziante, punti 6,11/50; 36) Dott. Cupolo Michele, punti 6,00/50; 37) Dott. Marasco Pietro, punti 5,66/50; 38) Dott. Del Pizzo Elio, punti 5,22/50; 39) Dott. Zaballi Eugenio, punti 4,44/50; 40) Dott. Pezza Michele, punti 3,77/50; 41) Dott. Ciriello Antonio, punti 1,66/50; 42 Dott. Di Grazia Giuseppe, punti 1,44/50.

Napoli, addì 24 dicembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: MARZIALI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 124861-Div. San., di pari data, con cui è stata approvata la graduatoria del concorso a cinque posti di veterinario condotto e consorziale nella provincia di Napoli, vacanti alla data del 30 aprile 1935-XIII;

Viste le domande presentate dai candidati e l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicato;

Visto l'art. 55 del regolamento, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati veterinari sono dichiarati vincitori del concorso a cinque posti di veterinario condotto e consorziale nella provincia di Napoli e destinati a prestar servizio nella sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Dott. Schiavo Raffaele, Consorzio: Caserta-Castelmorrone-Recale;
2) Dott. Spilimbergo Giuseppe, Nola;
3) Baccani Raul, Consorzio Saviano-Scisciano-San Vitaliano;
4) Dott. Martone Nicola, Resina;
5) Dott. Pacifici Mario, Consorzio Agerola-Pimonte.

Napoli, addì 24 dicembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: MARZIALI.

(477)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.